



Documento esaminato e oggetto della decisione

Blenio - CdS n. 3762 dell' 8 luglio 2020

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SST - Ufficio della pianificazione locale

il Capo ufficio

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE

Norme comprensive di modifiche d'ufficio
decretate dal Consiglio di Stato con risoluzione
n. 3762 dell'8 luglio 2020

Settembre 2020

PLANIDEA SA | URBANISTICA | AMBIENTE | SPAZIO PUBBLICO

Via Campagna 22, CH-6952 Canobbio

+41 (0)91 220 28 20, info@planidea.ch, www.planidea.ch

PLAN
IDEA

Abbreviazioni

LBC	Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali
LE	Legge edilizia cantonale
LFo	Legge federale sulle foreste
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio
LST	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
NAPR	Norme di attuazione del piano regolatore
OIF	Ordinanza federale sull'inquinamento fonico
RLE	Regolamento d'applicazione della LE
RLST	Regolamento d'applicazione della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale

INDICE

TITOLO I. NORME INTRODUTTIVE	1
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione	1
Art. 2 Base legale.....	1
Art. 3 Obiettivi.....	1
Art. 4 Componenti.....	1
TITOLO II. NORME EDIFICATORIE GENERALI	3
Art. 5 Condizioni per l'edificabilità di un fondo.....	3
Art. 6 Definizioni	3
Art. 7 Frazionamento di fondi nelle zone edificabili	4
Art. 8 Linee di arretramento e di costruzione.....	5
Art. 9 Distanze per costruzioni principali	5
Art. 10 Altezze.....	7
Art. 11 Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controriva.....	7
Art. 12 Opere di cinta.....	8
Art. 13 Piano di quartiere	9
Art. 14 Manutenzione di edifici e fondi	9
Art. 15 Depositi	10
Art. 16 Impianti solari	10
TITOLO III. NORME PIANIFICATORIE PARTICOLARI	12
CAP. I PIANO DEL PAESAGGIO.....	12
Art. 17 Definizione	12
Art. 18 Area forestale	12
Art. 19 Zona agricola.....	12
Art. 20 Zona agricola particolare (ZAGP)	12
Art. 21 Territorio senza destinazione specifica.....	13
Art. 22 Paesaggi di importanza nazionale.....	13
Art. 23 Zona di protezione del paesaggio	13
Art. 24 Riserva naturale.....	14
Art. 25 Zona di protezione della natura	14
Art. 26 Elementi naturali protetti	15
Art. 27 Paesaggio palustre.....	16
Art. 28 Zona di rispetto del pino cembro ZRC	17
Art. 29 Zona di rispetto delle siepi ZRS.....	17
Art. 30 Zona di importanza geologica ZG	17
Art. 31 Sorgenti e captazioni d'acqua potabile	18
Art. 32 Beni archeologici	18

Art. 33	Zona di Interesse archeologico.....	18
Art. 34	Beni culturali.....	19
Art. 35	Gradi di sensibilità al rumore	22
Art. 36	Punti di vista (protezione del panorama).....	22
Art. 37	Zone esposte a pericoli naturali.....	23
Art. 38	Aree per gli sport invernali.....	25
Art. 39	Nuclei meritevoli di montagna	26
Art. 40	Zona per il campeggio	26
Art. 41	Zona idonea per lo svago ed il riposo (Aquila e Campo Blenio)	27
Art. 42	Zona ricreativa estiva ai Pini (Olivone)	27
Art. 43	Territorio per attività militari (Olivone)	27
Art. 44	Edifici situati fuori zona edificabile (Inventario)	28
CAP. II	PIANO DELLE ZONE	29
Art. 45	Definizione	29
Art. 46	Zone edificabili	29
Art. 47	Zona nucleo del villaggio NV (Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre)	29
Art. 48	Zona di completazione del nucleo Nc (Olivone) e CN (Torre).....	33
Art. 49	Comparto di protezione del complesso monumentale CPM (Olivone).....	35
Art. 50	Comparto di recupero ex-Cima-Norma CR (Torre).....	36
Art. 51	Zona residenziale estensiva R2 (Aquila e Campo Blenio) e Re (Olivone e Torre).....	36
Art. 52	Zona residenziale semi-estensiva R (Ghirone) e semi-intensiva Rsi (Olivone e Torre)	38
Art. 53	Zona residenziale intensiva Ri (Olivone).....	39
Art. 54	Zona residenziale speciale ZS (Campo Blenio)	40
Art. 55	Zona destinata alla residenza primaria di interesse comunale RCO (Aquila)	40
Art. 56	Zona mista ZM (Aquila, Torre e Campo Blenio)	41
Art. 57	Zona artigianale Ar (Aquila, Olivone e Torre)	42
Art. 58	Zona per attrezzature turistiche particolari AT (Campo Blenio).....	43
Art. 59	Zona agricola privata d'interesse pubblico (Campo Blenio)	43
Art. 60	Destinazione d'uso per residenza primaria	44
CAP. III	PIANO DEL TRAFFICO.....	46
Art. 61	Definizione	46
Art. 62	Elementi del piano del traffico	46
Art. 63	Strade	46
Art. 64	Percorsi pedonali e ciclopiste	46
Art. 65	Accessi.....	47
Art. 66	Autorimesse e posteggi privati	47
Art. 67	Posteggi pubblici.....	48
CAP. IV	PIANO DELLE ATTREZZATURE E COSTRUZIONI DI INTERESSE PUBBLICO.....	50
Art. 68	Definizione	50
Art. 69	Attrezzature di interesse pubblico (Comune)	50
Art. 70	Costruzioni di interesse pubblico (Comune)	52
Art. 71	Attrezzature di interesse pubblico AP (altri Enti o privati)	54
Art. 72	Costruzioni di interesse pubblico (altri Enti o privati)	54
CAP. V	PIANO DEI SERVIZI TECNOLOGICI.....	57

Art. 73	Definizione	57
Art. 74	Acquedotto.....	57
Art. 75	Canalizzazioni	57
Art. 76	Raccolta ed eliminazione dei rifiuti	57
TITOLO IV.	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	58
Art. 77	Domanda di costruzione e progetti	58
Art. 78	Deroghe	58

TITOLO I. NORME INTRODUTTIVE

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. Il piano regolatore comunale (PR) disciplina scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo nel territorio del Comune di Blenio.
2. Esso si applica all'intero territorio giurisdizionale del Comune di Blenio - Sezioni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre.

Art. 2 Base legale

Il PR si fonda sulla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) con la relativa Ordinanza del 28 giugno 2000 (OPT), sulla Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) con il relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLST), e sulla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) con il relativo Regolamento d'applicazione del 9 dicembre 1992 (RLE), nonché sulle pertinenti norme delle leggi federali e cantonali speciali che disciplinano aspetti settoriali da integrare nella pianificazione di utilizzazione locale.

Art. 3 Obiettivi

1. Il PR è inteso, in generale, ad adempiere gli scopi e principi di cui agli artt. 1 e 3 LPT, gli obiettivi pianificatori cantonali e ad attuare le indicazioni del Piano direttore cantonale per quanto di pertinenza del Comune.
2. Esso persegue gli obiettivi indicati nel Rapporto di pianificazione.
3. Il piano regolatore crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni e i vincoli previsti.

Art. 4 Componenti

Il piano regolatore si compone dei seguenti documenti:

1. Le rappresentazioni grafiche di carattere vincolante, suddivise per Sezione:
 - a) il piano generale del paesaggio:
Aquila e Torre scala 1:10'000
Olivone (compensori: Lucomagno, Acquacalda-Camperio-Olivone e Compietto-Val Carassina) scala 1:5'000
 - b) il piano del paesaggio:
Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Torre scala 1:2'000
Olivone scala 1:2'500
 - c) il piano delle zone:
Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Torre scala 1:2'000
Olivone scala 1:2'500

- d) il piano di dettaglio dei nuclei di Olivone
(Marzano; Sallo; Lavorceno - Solario - Villa; Petullo -
Scona - Sommascona; Anveuda - Camperio -
Compietto - Dötra) scala 1:1'000
- e) il piano del traffico:
Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Torre scala 1:2'000
Olivone scala 1:2'500
- f) il piano delle attrezzature e degli edifici di interesse pubblico:
Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Torre scala 1:2'000
Olivone scala 1:2'500
2. Le rappresentazioni grafiche di carattere indicativo, suddivise per Sezioni:
- a) il piano dei servizi pubblici: acquedotto
Aquila, Campo Blenio e Torre scala 1:2'000
Olivone (comprensorio del fondovalle) scala 1:5'000
- b) il piano dei servizi pubblici: canalizzazioni e depurazione
Aquila, Campo Blenio e Torre scala 1:2'000
Olivone (comprensorio del fondovalle) scala 1:5'000
3. Le norme di attuazione, di carattere vincolante
4. I rapporti di pianificazione, di carattere indicativo
5. I programmi di realizzazione, di carattere indicativo
6. L'inventario degli edifici situati fuori dalla zona edificabile (di carattere indicativo), comprendente la valutazione dei singoli edifici.

TITOLO II. NORME EDIFICATORIE GENERALI

Art. 5 Condizioni per l'edificabilità di un fondo

Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) se è situato in una zona definita edificabile secondo il PR
- b) se è urbanizzato ai sensi della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio.

Art. 6 Definizioni

1. Definizioni contenute nella legge edilizia

Sono applicabili le definizioni di indice di sfruttamento l.s., indice di occupazione l.o., di superficie utile lorda, di superficie edificabile del fondo, di superficie edificata, di distanze e di altezze degli edifici e del modo di misurarle, di sistemazione del terreno e, in generale, di tutte le definizioni contenute nella legislazione cantonale, segnatamente la LST, il RLST, la LE e il RLE.

2. Indice di edificabilità

L'indice di edificabilità l.e. è il rapporto tra il volume della costruzione, calcolato secondo la norma SIA 416, e la superficie edificabile del fondo.

3. Area verde


L'area verde minima è il valore, espresso in percentuale, tra la superficie delle aree sistemate a verde e la superficie edificabile del fondo.

Nel calcolo dell'area non vanno computati:

- i viali e le superfici pavimentate (asfalto, sagomati, grigliati, pavimentazioni dure)
- i posteggi (asfaltati o con pavimentazione in sagomati o grigliati)
- le piscine coperte e scoperte
- tutte le costruzioni (principali e secondarie)
- le aree verdi sui tetti piani.

4. Lunghezza della facciata (ingombro)

La lunghezza della facciata è la misura del rettangolo parallelo al confine che circonda l'edificio. Non vengono computati nella misura della lunghezza di una facciata le parti rientranti oltre 4.00 m rispetto al lato del rettangolo che la circonda.



5. Costruzioni accessorie

Si ritengono accessorie le costruzioni indipendenti al servizio di un fabbricato principale che:

- a) non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale
- b) non siano alte più di 3.0 m alla gronda e 4.0 m al colmo e non superino la lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui sorgono. Qualora il lato della particella fosse inferiore a 18.0 m sarà autorizzata l'edificazione su 7.0 m.

La costruzione accessoria rientra nel computo dell'indice di occupazione.

6. Interventi su edifici esistenti

Si distingue fra:

- riattamento risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione
- trasformazione risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamenti, o semplice cambiamento di destinazione
- ricostruzione ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente con la stessa volumetria dell'edificio preesistente
- ampliamento aumento della volumetria di un edificio esistente

7. Molestia

Si distinguono attività non moleste, poco moleste e moleste.

- a) Per attività non moleste s'intendono quelle che per la loro natura s'inseriscono nell'abitato e non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare.
- b) Per attività poco moleste s'intendono tutte quelle le cui attività rientrano nell'ambito artigianale. Il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno carattere temporaneo.
- c) Attività con ripercussioni più marcate sono considerate moleste.

Art. 7 Frazionamento di fondi nelle zone edificabili

1. In caso di frazionamento di terreni nelle zone edificabili il Municipio può richiedere la presentazione di uno schema di edificazione riferito alla nuova sistemazione fondiaria che si intende eseguire. Lo schema dovrà contenere le indicazioni grafiche (in scala 1:1'000 o 1:500) inerenti all'ubicazione indicativa delle future costruzioni e degli accessi ai singoli lotti.
2. Gli indici di sfruttamento, di occupazione e di edificabilità di un fondo possono essere utilizzati una sola volta. Se un fondo viene frazionato gli indici sono riportati a carico della nuova particella nella misura in cui eccedono il limite consentito dalla frazione residua.
3. La documentazione, in duplice copia, deve essere trasmessa al Municipio per esame ed osservazioni prima del frazionamento da parte del geometra.

Art. 8 Linee di arretramento e di costruzione

1. Le linee di arretramento fissano il limite fino al quale è possibile costruire.
2. Le linee di costruzione stabiliscono l'obbligo di allineamento degli edifici lungo le stesse.
3. Il rispetto delle linee di arretramento e di costruzione è obbligatorio per tutte le costruzioni, sia principali che accessorie, nonché per costruzioni sotterranee e interrato. Esse non si applicano agli impianti di piccola entità quali accessi o pergole.
4. In casi eccezionali il Municipio può concedere, eventualmente a titolo precario, deroghe alle linee di arretramento; per contro la deroga non può essere concessa per le linee di costruzione. Per le strade cantonali è necessario il parere vincolante dell'autorità cantonale.

Art. 9 Distanze per costruzioni principali

1. Distanza da confine
 - a) La distanza da confine è la misura minima fra l'edificio ed il confine del fondo privato.
 - b) Riservati i casi in cui fanno stato le linee di arretramento o di costruzione, le distanze minime dai confini sono stabilite dalle singole disposizioni di zona.
2. Distanza tra edifici

La distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze da confine definite al cpv. 1. Tra edifici sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale.
3. Convenzione tra privati (costruzioni in contiguità; a confine; deroghe)
 - a) Due o più proprietari possono accordarsi per costruire in contiguità, se ammesso dalle singole disposizioni di zona. La concezione architettonica dovrà essere il più possibile unitaria.
 - b) L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del proprietario del fondo confinante, che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico la maggior distanza al fine di garantire il rispetto della distanza minima tra edifici.
 - c) Il Municipio può rilasciare deroghe alle distanze minime da confine definite al cpv. 1 con l'accordo del proprietario del fondo confinante, che si impegna ad assumere a suo carico la maggior distanza al fine di garantire il rispetto della distanza minima tra edifici.
 - d) L'accordo con il confinante, che deve essere presentato in forma scritta e deve comprendere una planimetria con il piano di situazione, si ritiene concluso quando è stato sottoscritto e firmato da tutte le parti interessate. Il Municipio annota l'accordo nel registro comunale per il controllo delle quantità edificatorie.
4. Casi particolari
 - a) Nel caso particolare di edifici principali sorti prima dell'entrata in vigore del PR e situati ad una distanza da confine inferiore a quella prescritta, per le nuove costruzioni è applicabile la sola distanza da confine prevista dalle presenti norme, ritenuto in ogni caso una distanza minima tra edifici principali di 4 m.

5. Distanza verso l'area pubblica

- a) la distanza di una costruzione verso un'area pubblica (costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) deve essere uguale almeno alla distanza da confine privato prevista dalle disposizioni di zona;
- b) La distanza minima verso piazze, strade pubbliche, strade private ad uso pubblico o collettivo e percorsi pedonali è definita dalle linee di arretramento indicate sul piano del traffico.

Laddove non sono definite linee d'arretramento e di costruzione valgono le seguenti distanze minime:

- 4.00 m dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle strade cantonali
 - 4.00 m dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle strade comunali e private
 - 4.00 m dalle piazze e dai posteggi
 - 3.00 m dal ciglio dei percorsi pedonali e dei sentieri.
- c) La distanza minima verso l'area pubblica si applica a tutte le costruzioni principali, accessorie e sotterranee; essa non si applica ad edifici o impianti di piccola entità quali accessi, posteggi e pergole.
 - d) In casi eccezionali il Municipio, per giustificati motivi di ordine urbanistico o progettuale e a condizione che siano garantite le esigenze di sicurezza del traffico veicolare e pedonale, può concedere una deroga alle distanze minime verso l'area pubblica. Sono riservate le competenze dell'autorità cantonale per quanto concerne la concessione di deroghe alla distanza dalle strade cantonali.
 - e) Le distanze di cui sopra non si applicano alle zone dei nuclei del villaggio, dove sono da rispettare gli allineamenti storici, e alle zone di completamento del nucleo vecchio.

6. Distanze dai corsi d'acqua

- a) Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, tutte le costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno), compatibilmente con la destinazione di zona, così come le modifiche dello stato del terreno, devono rispettare la distanza minima dai corsi d'acqua stabilita in base alle Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc. Queste prevedono l'applicazione a ogni lato del corso d'acqua di una fascia larga:
 - 8.0 m in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12.0 m di larghezza;
 - 20.0 m per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12.0 m.
- b) Il Municipio concede deroghe unicamente in casi eccezionali e con previo accordo delle autorità cantonali competenti.

7. Distanza dal bosco

- a) Tutte le nuove costruzioni devono rispettare la distanza minima di 10.0 m dal limite del bosco accertato.
- b) In casi eccezionali il Municipio, sentito il preavviso vincolante dell'Autorità forestale, può concedere deroghe alla distanza dal bosco. In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere di almeno 6.00 m.

8. Distanza per costruzioni accessorie e piscine
 - a) Le costruzioni accessorie possono sorgere:
 - a confine o a 1.50 m verso un fondo libero;
 - a 3.00 m da edifici principali con o senza aperture su fondi contigui;
 - in contiguità con costruzioni accessorie di fondi confinanti.
 - b) Le piscine all'aperto, sporgenti non oltre 1.0 m dal terreno naturale, devono rispettare una distanza minima di 1.5 m dal confine privato.
 - c) Le piscine al coperto sono considerate costruzioni principali e devono rispettare le distanze minime da confine stabilite dalle singole disposizioni di zona.

Art. 10 Altezze

1. Altezza degli edifici
 - a) L'altezza degli edifici principali è stabilita nelle singole disposizioni di zona, distinguendo fra altezza alla gronda e altezza al colmo.
 - b) L'altezza alla gronda è l'altezza misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
 - c) L'altezza al colmo è l'altezza misurata dal terreno sistemato al punto più alto del tetto.
 - d) Nel caso di edifici contigui l'altezza massima è misurata per ogni singolo edificio. Analogamente si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12.0 m
 - e) Nel caso della costruzione di corpi attici, l'altezza alla gronda e al colmo devono essere misurate dal filo superiore del cornicione di gronda dell'attico, rispettivamente dal punto più alto del tetto dell'attico.
 - f) Nel caso della creazione di rampe e di piazzali d'accesso ad autorimesse o a locali sotterranei, l'altezza dell'edificio non è misurata dalla trincea scavata nel terreno bensì dal terreno sistemato al servizio della costruzione, a condizione che la trincea si sviluppi su un fronte non superiore al 50% della lunghezza della relativa facciata.
2. Supplemento per corpi tecnici sul tetto
 - a) Per corpi tecnici si intendono quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio. Sono considerati tali i vani per scale d'accesso al tetto, torrioni per ascensori, uscite di sicurezza e simili. Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili con la loro funzionalità.
 - b) Per i corpi tecnici è concesso un supplemento d'altezza di 2.0 m alla condizione che la superficie occupata sia ridotta al minimo ed in ogni caso non superi il 20% di quella dell'edificio. La limitazione di superficie non si applica agli impianti solari.
 - c) Il Municipio può limitare il supplemento d'altezza per motivi estetici, ambientali e di protezione dei punti di vista.

Art. 11 Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controriva

1. La sistemazione del terreno è intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura naturale dello stesso ed è parte integrante del progetto oggetto della domanda di licenza edilizia.

2. La sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di:
 - a) terrapieni e muri di sostegno di altezza massima 1.50 m
 - b) muri di controriva che non superano i 0.20 m dal livello del terreno esistente, ma in ogni caso con altezza massima di 1.50 m.

Ai muri di controriva e di sostegno possono essere aggiunte delle opere di cinta con rete metallica, steccati in legno o siepi vive per un'altezza massima di 1.00 m, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della visibilità.

La sistemazione di scarpate con elementi prefabbricati è equiparata ad un muro di sostegno se la pendenza è superiore a 1:1.

3. In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive, il Municipio può concedere una deroga all'altezza massima fino a 2.50 m sia per i terrapieni, che per i muri di sostegno e di controriva. Nel caso di terrapieni e muri di sostegno la misura eccedente 1.50 m è conteggiata nell'altezza del fabbricato.
4. Se la distanza di un muro di sostegno dal filo più esterno della facciata dell'edificio è inferiore a 3.00 m, l'altezza del muro è conteggiata come parte integrante dell'altezza dell'edificio.
5. La distanza di un muro di sostegno o di controriva dal successivo muro a valle o a monte non deve essere inferiore a 3.00 m. In caso contrario l'altezza dei due muri va cumulata e complessivamente deve rispettare le disposizioni dei cpv. 2 e 3.
6. Verso strade e piazze, i muri di sostegno e controriva devono rispettare le linee di arretramento o allineamento.

Il Municipio può autorizzare a titolo precario opere di cinta collocate tra il ciglio stradale e la linea di arretramento sempre che siano garantiti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di spazzaneve. Nel caso di strade cantonale è necessario il consenso dell'Autorità cantonale.

7. Il terreno non occupato dalle costruzioni, principali e accessorie, deve essere di regola mantenuto nella sua configurazione naturale, segnatamente sistemato a verde. Le aree minime da destinare a verde sono stabilite nelle singole disposizioni di zona.
8. Il Municipio ha la facoltà di prescrivere degli arredi particolari degli spazi destinati agli accessi, posteggi, ecc. in modo da favorire la percolazione dell'acqua piovana ed attenuare lo scorrimento in superficie.
9. Il Municipio ha la facoltà di imporre le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio, in particolare per ciò che concerne le modifiche del terreno naturale, il colmataggio di avvallamenti, depressioni, piantagioni per mascheramento, ecc.

Art. 12 Opere di cinta

1. Le seguenti disposizioni riguardano le opere di cinta, di sostegno e di controriva poste a confine di proprietà. Verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla quota dell'area pubblica a contatto con il fondo oggetto della domanda di licenza edilizia, mentre se i fondi confinanti non sono allo stesso livello, l'altezza è misurata dalla quota del terreno più elevata.
2. Le opere di cinta possono essere formate da:
 - a) siepi e elementi leggeri (recinzioni metalliche; parapetti; ringhiere; cancellate; steccati in legno; ecc.)
 - b) elementi pieni (muri)
 - c) muri di sostegno o di controriva

3. Tutte le opere di cinta non devono superare l'altezza massima di 1.50 m.
Per i muri di sostegno e di controriva il Municipio può concedere, in casi eccezionali, una deroga all'altezza massima fino a 2.50 m in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 NAPR. I muri di sostegno e di controriva possono inoltre essere sormontati da siepi, steccati o elementi leggeri per un'altezza massima di 1.00 m.
4. Verso strade, piazze e aree pubbliche le siepi devono essere piantate ad una distanza minima di m. 0,50 dal confine. La posa di siepi non deve compromettere la visuale per il traffico. E' richiesta la regolare manutenzione delle siepi che si affacciano sull'area pubblica; in caso di inadempimento il Municipio può provvedere al taglio dei rami sporgenti, addebitando le relative spese al proprietario
5. Per quanto concerne le opere di cinta lungo le strade si stabilisce che le cinte definitive sono ammesse solo lungo la linea d'arretramento o allineamento.
Il Municipio può autorizzare a titolo precario opere di cinta collocate tra il ciglio stradale e la linea di arretramento sempre che siano garantiti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di spazzaneve. Nel caso di strade cantonale è necessario il consenso dell'Autorità cantonale.
6. All'interno delle zone di nucleo le opere di cinta devono adattarsi - per tipologia e uso di materiali - alle preesistenze e non devono sottostare quindi ai limiti di altezza sopraccitati

Art. 13 Piano di quartiere

- 1 L'edificabilità dei fondi inclusi nelle zone indicate con obbligo di piano di quartiere è ammessa secondo un piano di quartiere conformemente alle disposizioni della LST.
2. L'edificazione del piano di quartiere deve costituire un assieme armonico, particolarmente qualificante per l'inserimento ambientale e per l'impostazione planovolumetrica. Oltre ai requisiti qualitativi specifici, il progetto deve prevedere:
 - la separazione del traffico veicolare da quello pedonale;
 - la disposizione funzionale delle aree di posteggio;
 - la sistemazione di una adeguata area attrezzata per il gioco dei bambini in posizione soleggiata (area minima: 15% della superficie edificabile del fondo);
 - una corretta concezione del risparmio energetico;
 - eventuali esigenze supplementari richieste dal Municipio a dipendenza della situazione e del caso specifico.
3. Fino al momento dell'approvazione definitiva del piano di quartiere da parte delle competenti autorità è vietato ogni intervento che vada oltre la manutenzione ordinaria dei fondi

Art. 14 Manutenzione di edifici e fondi

1. I fondi devono essere tenuti puliti. I proprietari di edifici e fondi devono garantirne in particolare una manutenzione regolare, la sicurezza e la salubrità.
2. In caso di inadempienza il Municipio, previa diffida e riservata la procedura di contravvenzione, può provvedere agli interventi di manutenzione necessari e prendere le misure necessarie affinché quanto sopra prescritto venga rispettato, caricandone le spese al proprietario interessato.

Art. 15 Depositi

Su tutto il comprensorio comunale sono vietati i depositi, gli scarichi e le deponie di ogni genere salvo nelle zone appositamente riservate dal Municipio d'intesa con le autorità cantonali competenti.

Art. 16 Impianti solari

1. Le presenti disposizioni riguardano la posa di impianti solari soggetti a licenza edilizia perché esclusi dalle facilitazioni concesse dagli art. 18a LPT e 32a OPT e, rispettivamente, degli art. 3, 3a e 4 RLE.
2. In generale, gli impianti solari e le componenti tecnologiche di accompagnamento devono inserirsi in modo ordinato e armonioso rispetto all'edificio che li ospita e rispetto al contesto (edificato e non) in cui sono posati, ed in particolare devono essere rispettati i seguenti criteri estetico-architettonici:
 - gli impianti solari devono presentare un aspetto omogeneo, regolare e compatto e quando sono posati sull'edificio devono rispettare le linee principali dello stesso (orientamento gronda e colmo, comignoli, lucernari, aperture sulle facciate, sporgenze, ecc.);
 - le strutture di sostegno non devono essere visibili all'esterno.
3. All'interno della zona nucleo del villaggio NV, zona di completazione del nucleo Nc e CN e del compartodi protezione del complesso monumentale CPM la posa degli impianti solari è ammessa esclusivamente sui tetti degli edifici principali e accessori, ed è in particolare vietata sulle restanti parti degli edifici, su qualsiasi altra costruzione (muri di cinta, pergole, ecc.) nonché negli spazi liberi. Oltre ai disposti del cpv. 2, valgono le seguenti disposizioni supplementari:
 - gli impianti solari devono essere complanari alla superficie di copertura su cui sono posati;
 - il colore degli impianti solari e delle relative strutture di sostegno, per quanto visibili, deve essere uniforme e adattarsi a quanto già presente;
 - nel caso di impianti solari visibili da uno spazio pubblico interno al nucleo (piazza, strada), il Municipio può imporre particolari condizioni estetico-architettoniche e dimensionali;
 - la domanda di costruzione deve comprendere:
 - un piano in scala adeguata ed una relazione tecnica che indichino la posizione dei pannelli e di tutti gli elementi tecnici correlati all'intervento (pianta, sezione e prospetto del tetto, particolari costruttivi, colore e tipo di pannello e di fissaggi, ecc.);
 - fotografie dell'edificio e del tetto, con particolare attenzione ai punti di visibilità dello stesso;
 - fotografie dell'insieme del nucleo storico, da più punti di vista;
 - eventuali fotomontaggi che illustrino la situazione futura.
4. All'interno di tutte le altre zone edificabili, la posa degli impianti solari è ammessa sia sugli edifici principali e accessori sia quali elementi isolati. Oltre ai disposti del cpv. 2, valgono le seguenti disposizioni supplementari:
 - gli impianti solari sui tetti sono ammessi unicamente se sufficientemente adattati, ai sensi dell'art 32a OPT;
 - è vietata la posa di impianti solari nelle aree con esclusione dell'edificazione;
 - la sporgenza degli impianti solari complanari e interamente appoggiati alla parte dell'edificio

su cui sono posati non è considerata ai fini delle distanze da confine e tra edifici;

- gli impianti solari progettati quali elementi isolati sono ammessi solo se previsti al servizio di una specifica costruzione. Essi sono considerati quali costruzioni principali e come tali devono rispettare, oltre ai disposti del cpv. 2, le ulteriori disposizioni delle presenti norme.

TITOLO III. NORME PIANIFICATORIE PARTICOLARI

CAP. I PIANO DEL PAESAGGIO

Art. 17 Definizione

Il piano del paesaggio stabilisce i vincoli d'utilizzazione del territorio non edificabile e i vincoli di protezione paesaggistica.

Art. 18 Area forestale

1. L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federali e cantonali.
2. Il limite del bosco a contatto con la zona edificabile, accertati dall'autorità cantonale e riportato nel piano delle zone, ha carattere vincolante. Per il resto l'area forestale indicata nel PR ha valore indicativo.
3. L'attribuzione ad una zona edificabile di un'area liberata da vincoli forestali è soggetta a variante di piano regolatore.

Art. 19 Zona agricola

1. La zona agricola indicata sul Piano comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.
2. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se sono indispensabili per l'attività agricola. Le eccezioni in conformità alle disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.
3. L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti deve conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio
4. Alla zona agricola è attribuito il GdS III.

Art. 20 Zona agricola particolare (ZAGP)

1. La zona agricola particolare (ZAGP) include i prati secchi dell'inventario federale. Essi presentano contenuti floristici e faunistici di grande valore che devono essere conservati.
2. Le superfici incluse in questa zona vanno mantenute a prato mediante uno sfalcio annuale tardivo. Qualsiasi intervento che possa pregiudicare i valori naturalistici presenti, ad esempio l'uso di fertilizzanti chimici, è assolutamente vietato. Per la definizione esatta dei limiti degli oggetti, delle modalità di gestione e dei contributi cantonali e federali, si rimanda ai contratti di gestione che il Cantone stipula con gli agricoltori.
3. Il Comune sorveglia lo stato delle ZAGP e organizza con le Autorità cantonali competenti i necessari interventi di gestione qualora non vi provvedessero i privati.
4. Alla zona agricola particolare è attribuito il GdS III.

Art. 21 Territorio senza destinazione specifica

1. Il territorio senza destinazione specifica comprende tutte le aree per le quali non sono previste utilizzazioni od obiettivi pianificatori particolari. Si tratta in generale di sedimi che non sono idonei per l'utilizzo agricolo, di regola incolti ma che non sono attribuiti ad un'area forestale, oppure semplici spazi di risulta.
2. Questo territorio è soggetto alle disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio per le costruzioni fuori zona edificabile.

Art. 22 Paesaggi di importanza nazionale

1. I paesaggi indicati nell'inventario federale IFP vanno rispettati.
2. Ogni intervento che possa alterare i valori presenti va sottoposto a perizia naturalistica e paesaggistica, sentite le autorità cantonali competenti in materia.

Art. 23 Zona di protezione del paesaggio

1. Le zone di protezione del paesaggio comprendono quelle aree di particolare valore paesaggistico dal profilo morfologico e dell'utilizzazione che per le loro caratteristiche devono essere protette al fine di evitare che ne sia cambiato l'aspetto estetico-paesaggistico.

2. Esse sono:

Sezione di Aquila

ZPP salvaguardia del nucleo di Pinadee

ZPP protezione del nucleo di Ponto Aquilesco e dell'Oratorio di S. Caterina e tutela del fronte di Dangio verso il riale della Soia

Sezione di Campo Blenio

PA1 promontori di Campo Seid e Castellascio

PA2 zona dei dossi tra Pianchera e Campo-villaggio

Sezione di Ghirone

ZPP promontorio di Pinadaigra

Sezione di Olivone

ZPA collina di Sina e la piana di Oltera

ZPA promontorio di Sanzill

ZPA Pizzo Colombe

ZPA sponde alluvionali del Brenno della Grèina

Sezione di Torre

ZPP1 Paesaggio fluviale-antropico della Valle del Sole (oggetto IFP 1814 "Paesaggio fluviale-antropico della Valle del Sole")

ZPP2 Zona di protezione del promontorio di Ingerio

ZPP3 Zona di protezione della collina di San Salvatore

3. Il comparto di valle di Torre è incluso nell'oggetto 1814 "Paesaggio fluviale-antropico della Valle del Sole" dell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'interesse na-

zionale (IFP). Per ogni intervento, riservato il rispetto delle altre prescrizioni applicabili, dovrà essere valutata anche la conformità con gli obiettivi di protezione naturalistici e paesaggistici indicati dall'IFP.

4. Ogni intervento nelle zone di protezione del paesaggio deve essere compatibile con gli scopi di protezione. Sono pertanto ammessi solo interventi di manutenzione, gestione e ripristino delle strutture morfologiche naturali. Lo stato fisico dei fondi non può in generale essere modificato ed in particolare è esclusa la posa di linee elettriche aeree, segnatamente quelle ad alta tensione, nonché scavi, depositi e la messa a dimora di alberi di alto fusto. Sono vietati tutti gli interventi e le costruzioni che compromettono la qualità del paesaggio protetto.
5. Sono ammesse le attività agricole svolte secondo l'uso tradizionale, come il pascolo del bestiame, lo sfalcio, l'orticoltura e la viticoltura. Le superfici prative devono essere mantenute nel loro stato tramite sfalci regolari, se possibile tardivi (dopo fine luglio)
6. La sorveglianza della gestione di queste zone compete al Comune, che può delegarla ai proprietari tramite un accordo stipulato d'intesa con i competenti uffici cantonali. Il Municipio può organizzare interventi di gestione qualora non venissero effettuati dai proprietari. Per ogni intervento è richiesto il preavviso delle Autorità cantonali competenti.

Art. 24 Riserva naturale

1. La riserva naturale comprende quelle aree di particolare valore naturalistico d'importanza federale, i cui contenuti sono integralmente protetti ai sensi delle leggi federali e cantonali vigenti.

2. Si tratta di:

Sezione di Torre

RN1 Biotopo umido in località Piazza (oggetto n. 58 Inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale).

3. Sono ammessi unicamente interventi di gestione naturalistica, mentre sono di principio proibiti altri genere di utilizzazione. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell'autorità cantonale competente.
4. La sorveglianza è affidata al Comune, mentre la gestione ed il diritto di deroga spetta al competente ufficio cantonale, così come definito dalla Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN).

Art. 25 Zona di protezione della natura

1. Le zone di protezione della natura comprendono le aree ed i comparti con contenuti naturalistici specifici e particolari. In queste zone tutti gli elementi naturali di pregio sono protetti ai sensi delle leggi federali e cantonali vigenti e sono proibite quelle utilizzazioni non compatibili con la loro salvaguardia. In particolare è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico presente.

2. Si tratta di:

Sezione di Aquila

ZPN Parti di territorio incluse nell'"Inventario dei paesaggi e dei monumenti naturali di importanza nazionale" come:

- oggetto N. 3.42, che comprende buona parte dell'alta Valle di Blenio e parte della Leventina
- oggetto N. 3.46 che comprende il massiccio della Greina.

Sezione di Ghirone

ZPN il complesso alluvionale del Brenno, comprese le fasce boscate lungo il torrente (rive naturali o seminaturali)

ZPN tutti gli altri corsi d'acqua del Comune con la loro vegetazione ripuale

ZPN la sorgente di acqua ferruginosa in località Bolla

ZPN le aree paludose

Sezione di Olivone

ZPN1 La zona ZPN1 comprende:

- i prati magri esclusi dalla zona agricola;
- le zone umide;
- i luoghi di riproduzione di anfibi;
- i boschi golenali;
- il parco naturale del Pertusio.

ZPN2 La zona ZPN2 comprende le aree di rispetto attorno alla ZPN1, ai corsi d'acqua ed alle acque stagnanti ed alle loro rive naturali

Sezione di Torre

ZPN1 Zona golenale Brenno di Blenio (oggetto ZG 151 "Brenno di Blenio" - Inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale)

3. Sono promossi interventi di gestione miranti ad una valorizzazione naturalistica della zona e dei singoli elementi presenti. Qualora necessari, per tutti gli interventi su rive e corsi d'acqua si dovranno adottare tecniche di ingegneria naturalistica. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell'autorità cantonale competente.
4. La sorveglianza è affidata al Comune, mentre la gestione ed il diritto di deroga spetta al competente ufficio del Dipartimento del Territorio come definito dalla Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN).

Art. 26 Elementi naturali protetti

1. Sono considerati elementi naturali protetti i seguenti oggetti o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico indicati nel Piano del paesaggio:
 - Corsi d'acqua, le loro rive naturali e la relativa vegetazione ripuale *(tutte le sezioni)*
 - Muri a secco *(Ghirone, Olivone e Torre)*
 - Singoli alberi degli di protezione *(Olivone e Torre)*
 - Gole della Soia (specialmente nella parte inferiore) *(Aquila)*
 - Larici tra Ronco Loda e Ronco Gualdo *(Campo Blenio)*
 - Vegetazione pregiata d'alto fusto presente nel territorio comunale in località Aquileasco, Baselga, Cozzera e Daigra *(Ghirone)*
 - Doline e grotte *(Olivone)*
 - Formicai di formica del gruppo Rufa *(Olivone)*
 - Selva castanile *(Olivone)*

- Sito di riproduzione degli anfibi *(Torre)*
 - Spazio vitale per rettili *(Torre)*
 - Rifugio di chiroterri (Inventario dei rifugi di chiroterri di importanza cantonale) *(Torre)*
 - Corridoio faunistico regionale (Rete ecologica nazionale dell'Inventario nazionale dei corridoi per la fauna selvatica) *(Torre)*
2. In generale, è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa pregiudicare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico degli elementi naturali protetti. I soli interventi permessi sono quelli volti alla valorizzazione e alla manutenzione degli oggetti, secondo tecniche tradizionali rispettose dei principi di salvaguardia dell'equilibrio ecologico.
 3. Nel caso in cui comprovate necessità tecniche, funzionali o di sicurezza richiedessero comunque una manomissione di un elemento naturale protetto, il Municipio, d'intesa con l'Autorità cantonale, può concedere delle deroghe, a condizione che l'elemento sia ricostituito con caratteristiche/essenze analoghe e nelle immediate vicinanze di quello originario.
 4. Le condizioni degli elementi naturali protetti sono regolarmente sorvegliate dal Comune, ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN), il quale provvede ad organizzare eventuali interventi di gestione necessari, qualora non lo facessero i proprietari. Per ogni intervento è richiesto il preavviso del competente ufficio cantonale.
 5. Prescrizioni particolari:
 - a) Tutti i corsi d'acqua, insieme alle loro rive naturali e alla vegetazione ripuale, sono protetti. La zona di protezione lungo i corsi d'acqua, all'interno della quale è vietato qualsiasi intervento che possa alterare le caratteristiche naturali del percorso, dell'alveo e delle rive, è definita dalle linee d'arretramento stabilite sul piano delle zone.
In particolare è vietata la copertura dei corsi d'acqua a cielo aperto, il restringimento degli alvei e delle rive esistenti, il rivestimento artificiale del fondo e delle rive, l'elevazione di muri di cinta e di sostegno e l'eliminazione della vegetazione ripuale esistente. Qualsiasi intervento è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Autorità cantonale competente e restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque. Deroghe possono essere concesse dagli Uffici cantonali competenti. In questi casi gli interventi dovranno essere eseguiti, nel limite del possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.
 - b) La sistemazione dei muri a secco deve avvenire secondo le tecniche edili tradizionali.
 - c) Interventi di pulizia, di taglio e di potatura nelle siepi, nei boschetti e sugli alberi singoli protetti devono essere preventivamente notificati al Comune e concordati nelle loro modalità con i servizi cantonali competenti.
 - d) Il corridoio faunistico ha lo scopo di assicurare la permanenza e il passaggio della fauna e assicurare a lungo termine i collegamenti ecologici tra i principali comparti naturali (area forestale, zona golenale, ambiti fluviali, etc.). Non sono quindi ammessi interventi che compromettano gli elementi naturali costitutivi e ostacolino il passaggio della fauna.

Art. 27 Paesaggio palustre

1. Gli interventi e le utilizzazioni all'interno della zona palustre nella Sezione di Olivone devono conformarsi alle disposizioni federali e cantonali in materia, in particolare all'art. 23d della Legge federale sulla protezione della natura (LPN, 1966) e all'Ordinanza federale sulle zone palustri (OZP, 1996).
2. Il PR promuove la gestione delle zone palustri di pregio e il coordinamento delle utilizzazioni agricole, forestali, turistiche e sportive nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale ed ecologico.
3. Ogni modifica d'uso del suolo che ecceda la gestione agricola e forestale corrente, deve essere preventivamente notificata alle autorità cantonali competenti.

Art. 28 Zona di rispetto del pino cembro ZRC

1. La zona di rispetto del pino cembro nella Sezione di Olivone comprende alcuni contesti territoriali caratterizzati dalla marcata presenza di cembri maturi.

Per queste aree il PR ha come finalità la tutela della specie presente, sono pertanto esclusi interventi di taglio o in grado di provocare il degradamento dell'esistente carattere paesaggistico.
2. Le zone di rispetto del pino cembro segnalate nel piano del paesaggio sono:
 - Croce Portera;
 - fra Acquacalda e Pozzetta;
 - Selva Secca;
 - Bosco di Campo Solario;
 - Pos Ghéna.

Art. 29 Zona di rispetto delle siepi ZRS

1. La zona di rispetto delle siepi nella Sezione di Olivone comprende aree aperte ancora molto ricche di elementi boscati quali siepi naturali e boschetti.

In queste aree deve essere mantenuta l'esistente struttura a mosaico degli ambienti; è quindi vietata l'eliminazione su grandi superfici di questi elementi boschivi.
2. I proprietari sono tenuti a richiedere i permessi di taglio alle autorità comunali. Queste danno il loro preavviso sentite le autorità cantonali competenti. Il Comune sorveglia regolarmente lo stato di queste zone ed impone interventi di ripiantagione di siepi qualora queste fossero state eliminate in modo abusivo.
3. Le zone di rispetto delle siepi (ZRS) indicate nel piano del paesaggio sono:
 - Scona - Lavorceno;
 - a est di Sommascona

Art. 30 Zona di importanza geologica ZG

1. La zona di importanza geologica nella Sezione di Olivone include le aree particolarmente ric-

che di elementi e strutture naturali di origine geologica molto importanti per lo studio dei fenomeni carsici e tettonici della regione.

2. In queste aree è vietato qualsiasi intervento che possa pregiudicare i valori geologici presenti.
3. Le zone di importanza geologica indicate nel piano del paesaggio sono:
 - Pizzo Toira / Pian Ganna;
 - Croce Portera;
 - Selva Secca;
 - Cima del Muro/ Vallone di Casaccia;
 - Alpe Croce / Alpe Pertusio;
 - Pizzo Colombe / Canali di Campo Solario.

Art. 31 Sorgenti e captazioni d'acqua potabile

1. Sul piano del paesaggio sono indicate le sorgenti e le captazioni di acqua potabile, con le rispettive zone di protezione I, II e III.
2. Si richiamano le disposizioni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAC), nonché le istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAM 2004 e il Regolamento delle zone di protezione provvisorie delle sorgenti S2.

Art. 32 Beni archeologici

1. I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 1-3 LBC).
2. Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (art. 15, cpv. 1 LBC).
3. Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (art. 15, cpv. 2 LBC).
4. Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (art. 15, cpv. 3 LBC).

Art. 33 Zona di Interesse archeologico

1. Le seguenti zone di interesse archeologico sono protette dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 34-39):

Sezione di Ghirone

Chiesa parrocchiale SS. Martino e Giorgio, Oratorio di S. Rocco e Oratorio di S. Bernardino

Sezione di Olivone

San Colombano, Sina, Pianezza (castello) e Ospizio di Camperio

Sezione di Torre

Casa dei Cröisc, S. Salvatore-Ingerio e Sgeneresc

2. Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nella zona di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zona di interesse archeologico".
3. L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

Art. 34 Beni culturali1. Istituzione della protezione

- a) Sono considerati beni culturali di interesse cantonale:

Sezione di Aquila

- | | | |
|------|--|--------------|
| N. 1 | l'Oratorio di S. Antonio a Pinadee (tela a tempera e calice di rame dorato) | (mapp. 1033) |
| N. 2 | l'Oratorio di S. Caterina a Ponto Aquileseo con affreschi dei Tarilli | (mapp. 942) |
| N. 3 | la Chiesa Parrocchiale di S. Vittore ad Aquila (con croce astile e due portaceri lignei) | (mapp. 555) |
| N. 4 | l'affresco nella casa Giamboni ad Aquila | (mapp. 347) |
| N. 5 | il portale della casa Giuliani a Grumarone e l'affresco esterno | (mapp. 501) |
| N. 6 | l'affresco sulla casa Giuliani a Dangio | (mapp. 15) |
| N. 7 | l'affresco nella casa Fontana a Dangio | (mapp. 31) |

Sezione di Campo Blenio

- | | | |
|------|---|-------------|
| N. 1 | tavola con "Madonna" nella Chiesa Parrocchiale di S. Maurizio | (mapp. 89) |
| N. 2 | tavola con "S. Pietro penitente" nell'Oratorio d'Orsaira | (mapp. 170) |

Sezione di Ghirone

- | | | |
|------|--|-------------|
| N. 1 | la Chiesa parrocchiale SS. Martino e Giorgio | (mapp. 168) |
|------|--|-------------|

Sezione di Olivone

- | | | |
|------|--|-------------|
| N. 1 | Chiesa parrocchiale di S. Martino | (mapp.175) |
| N. 2 | Cappella mortuaria dell'abate Vincenzo d'Alberti, di V. Vela, nel cimitero | (mapp. 539) |
| N. 3 | Crocifisso ligneo nella cappella cimiteriale di S. Giuseppe | (mapp. 538) |
| N. 4 | Villa denominata "Centralone" e annesso parco | (mapp. 543) |
| N. 5 | Oratorio di S. Rocco (Marzano) | (mapp. 20) |

- | | | |
|-------|---|--------------|
| N. 6 | Due affreschi sulla casa Cerboni (Solario) | (mapp. 299) |
| N. 7 | Oratorio di S. Bartolomeo (Sallo) | (mapp. 499) |
| N. 8 | Oratorio di S. Colombano (Scona) | (mapp. 895) |
| N. 9 | Oratorio della Madonna delle Grazie (Sommascona) | (mapp. 1017) |
| N. 10 | Calice di rame dorato nell'oratorio di S. Defendente (Camperio) | (mapp. 1582) |

Sezione di Torre

- | | | |
|------|--|-------------|
| N. 1 | Cappella di S. Francesco | (mapp. 85) |
| N. 2 | Oratorio di S. Salvatore | (mapp. 234) |
| N. 3 | Campanile della chiesa parrocchiale di S. Stefano | (mapp. 258) |
| N. 4 | Affresco della Madonna del latte sulla facciata di un rustico | (mapp. 509) |
| N. 5 | Affresco della Madonna in trono sulla facciata di casa Baltera | (mapp. 32) |
| N. 6 | Affresco della Madonna in trono sulla casa patriziale di Grumo | (mapp. 336) |

b) Sono considerati beni culturali di interesse locale:

Sezione di Aquila

- | | | |
|-------|---|-----------------------|
| N. 8 | la fornace dalla caratteristica forma circolare sulla strada per Olivone | (mapp. 905) |
| N. 9 | i resti del vecchio mulino | (mapp. 1224) |
| N. 10 | il ponte romanico di Grumarone | (mapp. 1180,
1221) |
| N. 11 | l'Oratorio di Sta. Anna a Grumarone | (mapp. 461) |
| N. 12 | la Chiesa di S. Ambrogio a Dangio | (mapp. 46) |
| N. 13 | l'affresco nella Casa Comunale proveniente dalla casa Broggin | (mapp. 1491) |
| N. 14 | la pietra tombale immurata presso il portale del Cimitero | (mapp. 554) |
| N. 15 | la Ca' di Croisch (casa dei pagani) sopra il villaggio | (mapp. 1737) |
| N. 16 | l'affresco Adorazione del Bambino con S. Rocco ed altro Santo a sinistra sotto il portico di una casa nel nucleo Dangio a monte della cantonale | (mapp. 121) |
| N. 17 | antichi apiari in muratura con tetto in piode a Dangio a valle della cantonale | (mapp. 32) |

Sono inoltre segnalate le cappelle (c) che si trovano disseminate sul comprensorio comunale.

Sezione di Campo Blenio

- | | | |
|------|--|-------------|
| N. 3 | i ruderi di una torre in località Castellascio | (mapp. 230) |
| N. 4 | la Cappella di Campo | (mapp. 149) |
| N. 5 | la Cappella di Pianchera | (mapp. 120) |

Sezione di Ghirone

- | | | |
|------|-----------------------------|------------|
| N. 2 | l'Oratorio di S. Rocco | (mapp. 10) |
| N. 3 | l'Oratorio di S. Bernardino | (mapp. 65) |

Sezione di Olivone

- | | | |
|------|---|-------------|
| N. 1 | Cà da Rivöi, edificio del sec. XVII, in legno con basamento in pietra | (mapp. 156) |
|------|---|-------------|

N. 2	Stalla in legno con pilastri d'angolo (Chiesa)	(mapp. 173)
N. 3	Biblioteca Vincenzo d'Alberti (Chiesa)	(mapp. 535)
N. 4	Cappella di S. Giuseppe, nel camposanto (Chiesa)	(mapp. 539)
N. 5	Casa comunale, edificio del XIX secolo con tetto a quattro falde (Chiesa)	(mapp. 523)
N. 6	Edificio ottocentesco con timpano centrale (Chiesa)	(mapp. 508)
N. 7	Edificio ottocentesco a 2 piani con abbaino centrale (Villa Antonietta)	(mapp. 509)
N. 8	Edificio neoclassico	(mapp. 543)
N. 9	Edificio del 1803 con giardino rialzato, dimora dell'Abate V. d'Alberti (Marzano)	(mapp. 68)
N. 10	Cappella di S. Maria Maddalena (Solario)	(mapp. 355)
N. 11	Edificio realizzato in parte (facciata sud) come Blockbau in tronchi di larice (Lavorceno)	(mapp. 741-742)
N. 12	Pio Istituto, edificio ottocentesco (Lavorceno)	(mapp. 621)
N. 13	Cappella S. Giacomo, con affreschi del secolo XVII (Lavorceno)	(mapp. 626)
N. 14	Residenza della famiglia Bolla, del secolo XVII, con stemmi (Lavorceno)	(mapp. 625)
N. 15	Casa Martinali, residenza barocca di carattere alpino del 1748 (Tüll)	(mapp. 928)
N. 16	Cappella votiva (Sommascona)	(mapp. 961)
N. 17	Chiesetta di S. Anna (Acquacalda)	(mapp. 2488)
N. 18	Oratorio di S. Domenico (Dötra)	(mapp. 2100)
N. 19	Oratorio di S. Sebastiano (Compietto)	(mapp. 2591)
N. 20	Oratorio di S. Defendente (Camperio, vedi scheda n° 6 allegata alle NAPR)	(mapp. 1582)

Sezione di Torre

N. 7	Oratorio di S. Pietro Martire a Grumo	(mapp. 315)
N. 8	Oratorio della Beata Vergine della Grazia a Ingerio	(mapp. 211)
N. 9	Chiesa parrocchiale di S. Stefano	(mapp. 258)
N. 10	Villa Lina	(mapp. 31)
N. 11	Ex scuderia	(mapp. 259)
N. 12	Oratorio di S. Giuseppe	(mapp. 207)
N. 13	Masso cuppellare	(mapp. 706)
N. 14	Torre di Ingerio, rudere	(mapp. 463)
N. 15	Castello di S. Salvatore, rudere	(mapp. 463)

- c) Per i seguenti beni culturali è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali:

Sezione di Olivone

- Chiesa Parrocchiale
- Centralone

Sezione di Torre

- Cappella di S. Francesco
- Oratorio di S. Salvatore
- Campanile della chiesa Parrocchiale di S. Stefano e affresco della Madonna in trono sulla facciata di casa Baltera
- Affresco della Madonna del latte sulla facciata di un rustico
- Affresco della Madonna in trono sulla casa patriziale di Grumo

d) Sono considerate costruzioni significative:

- Villa Antognini (mapp. 1)
- Villa Ferrazzini (mapp. 149)

Per le costruzioni significative, nel rispetto delle disposizioni e dei parametri edilizi di zona, sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione e trasformazione; sono pure ammessi limitati ampliamenti, eccetto che sul fronte principale, solo se giustificati da esigenze tecniche e funzionali legate all'utilizzo dell'edificio in oggetto e alla condizione che risultino compatibili con l'impianto originario dell'edificio.

Deve essere salvaguardata la leggibilità dei rapporti architettonici tra pieni e vuoti, dei prospetti originari e degli eventuali elementi di valore stilistico o di interesse testimoniale.

2. Effetti della protezione

I proprietari di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.

Entro il perimetro di rispetto non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione del bene. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nei perimetri di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.

Restano riservati i disposti della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (LBC).

Art. 35 Gradi di sensibilità al rumore

1. I gradi di sensibilità al rumore attribuiti al territorio comunale sono indicati nelle specifiche disposizioni di zona.
2. Valgono le disposizioni generali contenute nell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF), ed in particolare:
 - nuove costruzioni sono ammesse se in corrispondenza delle aperture delle medesime sono rispettati i valori limite di immissione
 - sono ammesse nuove attività se il rumore prodotto o indotto dalle stessa non supera i valori di pianificazione.

Art. 36 Punti di vista (protezione del panorama)

1. Per la protezione della visuale il PR indica alcuni punti di vista e alcune tratte stradali panoramiche, da rispettare e valorizzare.

2. A questo scopo il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, ha facoltà di imporre restrizioni all'ubicazione e all'altezza di nuove costruzioni e di piantagioni.

Art. 37 Zone esposte a pericoli naturali

1. Le zone di pericolo indicate nel piano del paesaggio, riportate in base al catasto dei territori soggetti a pericoli naturali (pericolo di valanghe o rischio idrogeologico) e sulla base dei catasti elaborati dall'Istituto di Scienze della Terra (IST), comprendono quei terreni del comprensorio territoriale soggetti a pericolo di:

- valanghe
- geologico ed idrologico (flussi di detrito)
- instabilità di pendio
- alluvionamento

2. Zone soggette al pericolo di valanghe

- a) Pericolo elevato (zona rossa)

Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni anche parziali e riattamenti. Con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili.

Ricostruzioni, ristrutturazioni e nuove costruzioni destinate al soggiorno (anche solo temporaneo e provvisorio) di persone o al ricovero di animali in periodi nei quali esiste un pericolo di valanghe, non sono autorizzate se non quando queste risultino assolutamente indispensabili nell'ubicazione in questione per soddisfare i bisogni dell'agricoltura e della selvicoltura.

La manutenzione ordinaria è ammessa.

- b) Pericolo medio (zona blu)

Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) non si verifica un aumento sostanziale del numero delle persone esposte a pericolo e
- b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri, del tetto e delle gronde, limitazione delle aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali interni).

La manutenzione ordinaria è ammessa.

3. Zone soggette a pericolo geologico ed idrologico (flussi di detrito)

- Zona esposta a pericolo elevato

1. Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti.
2. Trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni:
 - a) l'intervento comporta una riduzione dei rischi, e
 - b) nel caso di edifici abitabili, sono realizzate adeguate misure di protezione esterne (es. muri di deviazione, ecc.).
3. Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri esterni, serramenti stagni,

rialzamento o protezione di aperture e accessi). La manutenzione ordinaria è ammessa.

- Zona esposta a pericolo medio
 1. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempite le seguenti condizioni:
 - a) sono realizzate adeguate misure di protezione esterne e, se del caso,
 - b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
 2. Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. La manutenzione ordinaria è ammessa.
- Zona esposta a pericolo basso
 1. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione (in locali abitabili) possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. Nel caso di cambiamento di destinazione in locali non abitabili, l'adozione dei citati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.
 2. Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi. In caso di riattamento sono consigliati accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
- Zona esposta a pericolo residuo

L'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.
- Costruzioni sensibili
 1. Nelle zone esposte a pericolo elevato e medio sono vietate costruzioni sensibili.
 2. Nelle zone esposte a pericolo basso, esse sono ammesse a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
 3. Nelle zone esposte a pericolo residuo, le costruzioni sensibili sono ammesse, a condizione che:
 - a) non si attenda un evento estremo di intensità elevata, e
 - b) siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

4. Zone soggette a instabilità di pendio (scivolamenti e crolli di roccia)

Le zone soggette a instabilità di pendio sono state riprese sul PR a titolo indicativo sulla base del piano allestito dal servizio cantonale competente (Sezione forestale – Ufficio pericoli naturali, incendi e progetti).

All'interno di queste zone qualsiasi nuova edificazione, come pure ogni intervento in grado di causare carichi destabilizzanti supplementari o di modificare la conformazione naturale dei pendii, nel rispetto delle disposizioni di PR, devono essere verificate sulla base di una perizia geologica allestita da un ingegnere qualificato.

5. Zone soggette a pericolo di alluvionamento (sezione di Campo Blenio)

Per le zone soggette ad alluvionamenti dovrà essere richiesta la verifica del grado di pericolosità prima della concessione della licenza edilizia comunale.

Nel caso di zona con limitato pericolo di frane ed alluvionamenti valgono, riservato casi particolari, le seguenti disposizioni generali:

- il fabbricato deve essere posto con la sua lunghezza in direzione della pendenza del terreno
- la soletta del piano abitabile deve sporgere dal terreno esistente almeno 2.00 ml
- i muri in direzione della frana devono essere costruiti con uno spessore di almeno 70 cm in

calcestruzzo o in sassi e malta

- fino all'altezza della soletta del primo piano in direzione della frana non possono venir costruite finestre o altre aperture
- in caso d'emergenza a motivo di precauzione le autorità comunali possono decretare l'evacuazione immediata su tutte le zone.

6 Commissione comunale catastrofe

Per le zone esposte a pericoli naturali, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme e un piano di evacuazione.

Art. 38 Aree per gli sport invernali

1. Zona sciabile - Sezioni di Campo Blenio e Ghirone

Nella zona sciabile (piste di discesa) istituita nel piano del paesaggio delle Sezioni di Campo Blenio e Ghirone sono proibiti tutti quegli interventi che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dell'attività sciistica.

In particolare sono proibite le costruzioni e le installazioni che sarebbero ammesse nel territorio fuori dalle zone edificabili secondo l'art. 24 LPT e la posa di opere di cinta durante la stagione sciistica invernale.

Sono per contro ammesse tutte quelle costruzioni ed installazioni di servizio dell'attività sciistica.

2. Piana di Campra e Centro sci nordico - Sezione di Olivone

a) Il comprensorio della Piana di Campra, indicato nel piano del paesaggio 1:5'000 della Sezione di Olivone con un bordo nero quadrettato, costituisce un contesto fluviale di notevole interesse tanto per i suoi contenuti naturalistici e paesaggistici che per le attività antropiche tradizionali e turistico-sportive.

b) Per il consolidamento delle attività del Centro di sci nordico, riconosciute di interesse regionale, sono ammessi, con il preavviso delle istanze cantonali competenti:

- l'utilizzazione per la pratica dello sci invernale di aree e piste non vincolate da interessi naturalistici. A questo scopo i proprietari devono provvedere alla rimozione invernale di recinzioni e sbarramenti che ostacolassero lo svolgimento delle attività sportive;
- la manutenzione degli esistenti impianti ed edifici inseriti in zona AEPP (vedi scheda allegata n° 1);
- ampliamenti importanti di strutture esistenti, cambiamenti importanti di destinazioni d'uso e nuove costruzioni sono ammesse solo sulla base di un piano di quartiere obbligatorio che soddisfi i seguenti requisiti:

- Destinazione

Sportive, turistiche-alberghiere, paralberghiere e di servizio che sono in relazione con le attività di interesse pubblico del Centro.

- Indirizzi progettuali

La nuova edificazione ed il riordino edilizio degli impianti esistenti devono poggiare su una concezione urbanistica unitaria e qualificata, sul corretto inserimento paesaggistico delle nuove volumetrie e sul rispetto ambientale del particolare contesto territoriale e del luogo.

Gli accessi veicolari e la sistemazione dei posteggi non devono causare inconvenienti alla viabilità principale. Deve essere ricercata la massima sicurezza e continuità di fruizione per gli spazi e le aree riservate dai pedoni.

Possibilità di realizzazione a tappe alla condizione che ogni fase disponga della relativa quota di infrastrutture.

- Prescrizioni edilizie

- Volume edificato 22'000 m³

- Superficie edificata massima 5'000 m²

Non sono applicabili le facilitazioni concesse dall'art. 13 NAPR.

- c) Gli interventi edilizi e di sistemazione esterna devono risultare compatibili con gli obiettivi di protezione del paesaggio palustre (vedi art. 27 NAPR) ed essere improntati alla riqualifica ambientale del contesto territoriale.

Art. 39 Nuclei meritevoli di montagna

1. I nuclei meritevoli di montagna nella Sezione di Olivone comprendono gli insediamenti tradizionali di Anveuda, Camperio, Compietto e Dötra, indicati sul piano di dettaglio in scala 1:1'000
2. All'interno dei nuclei meritevoli di montagna valgono le disposizioni dell'Inventario degli edifici situati fuori zona edificabile. Si richiamano inoltre le normative di protezione delle componenti paesaggistiche e naturalistiche.

Art. 40 Zona per il campeggio

1. La zona per il campeggio comprende le aree attrezzate destinate all'attività di campeggio.
2. Sono ammessi unicamente impianti necessari o compatibili per l'esercizio del campeggio, quali in particolare installazioni per il gioco e lo svago, specchi d'acqua balneabili, giochi d'acqua, impianti sanitari e igienici, aree di sosta e transito per i camper, ecc.
3. Per la loro ubicazione, dimensione e impianto planovolumetrico gli impianti devono rispondere, rispettivamente limitarsi, alle esigenze funzionali cui sono destinati.
 - a) In particolare essi devono inserirsi in modo ordinato e armonioso nel paesaggio. In questo senso, la qualità dei progetti sarà valutata considerando i seguenti criteri di giudizio:
 - inserimento nel contesto generale;
 - rapporto con i principali elementi naturali circostanti;
 - rapporto con le edificazioni circostanti;
 - disegno d'insieme qualificato;
 - scelta e accostamento dei materiali utilizzati.
4. La realizzazione di nuovi impianti è subordinata all'allestimento del piano globale della sistemazione del campeggio ai sensi degli art. 7 della legge sui campeggi del 26 gennaio 2004 (LCamp, RL 11.3.2.2) e 2 del relativo regolamento della legge sui campeggi del 27 aprile 2004 (RLCamp, RL 11.3.2.2.1).
5. Campeggio Ai Cembri (Acquacalda)
L'area del campeggio "Ai Cembri" (Acquacalda) nella Sezione di Olivone - riconosciuto ai sensi

della legge cantonale sui campeggi del 26 gennaio 2004 - è indicata sulla scheda n° 2, allegata alle norme.

Interventi di sistemazione devono rispettare il particolare contesto territoriale ed essere allineati con gli obiettivi propugnati dal PR. Le condizioni di uso e di gestione dell'impianto sono dettate dalla legislazione cantonale in materia.

6. Centro Polisport Olivone 2020

Il progetto definitivo dovrà soddisfare le seguenti quote minime:

- per le infrastrutture fisse (nuovi corpi edilizi a valle dell'attuale Centro Polisport) una quota minima pari a 884.50 m/s.l.m.
- per le infrastrutture mobili (area campeggio) una quota minima pari a 882.50 m/s.l.m.

Il gestore della struttura è tenuto a elaborare un piano di comunicazione che informi gli utenti del potenziale pericolo rappresentato dal fiume Brenno e delle vie di evacuazione sicure da utilizzare in caso di evento alluvionale intenso.

Art. 41 Zona idonea per lo svago ed il riposo (Aquila e Campo Blenio)

1. Le zone per lo svago ed il riposo nelle Sezioni di Aquila e Campo Blenio, di carattere indicativo, comprendono le parti di territorio idoneo per passeggiate e ristoro.
2. L'utilizzazione di questa zona soggiace ai disposti dell'art. 24 LPT ed alla legislazione federale e cantonale.
3. Nel caso in cui la zona si sovrapponga a zone di protezione della natura (inventari federali e cantonali) l'utilizzazione e gli interventi di cui ai cpv. 1 e 2 sono ammessi nella misura in cui sono conciliabili con la protezione naturalistica. Al riguardo dovrà essere sentita l'autorità competente.

Art. 42 Zona ricreativa estiva ai Pini (Olivone)

Nel comprensorio in località ai Pini, indicato nel piano del paesaggio della Sezione di Olivone come zona idonea per la ricreazione estiva sono ammesse utilizzazioni per lo svago e ristoro alla condizione che siano compatibili con le finalità di protezione della natura e con le esigenze dell'attività agricola e della gestione forestale.

Il Municipio promuove il coordinamento con le altre utilizzazioni (attività agricola, tiro militare, protezione della natura) del comprensorio, e procede - d'intesa con l'autorità cantonale competente - alla definizione di accordi con i diretti interessati per la realizzazione degli interventi necessari.

Art. 43 Territorio per attività militari (Olivone)

Nel piano del paesaggio 1:5'000 della Sezione di Olivone sono riportate - a titolo indicativo - le zone di tiro militare per l'artiglieria. Le utilizzazioni di queste parti di territorio soggiacciono alle competenze del diritto federale, tenuto conto degli obiettivi del piano regolatore, dei tempi di sfruttamento agricolo, delle esigenze di protezione della natura e del paesaggio e di eventuali altre disposizioni legali vigenti sul comprensorio.

La concessione per tiri, localizzazione della truppa ed eventuali costruzioni di carattere militare è subordinata all'autorizzazione del Municipio il quale ha la facoltà di ricorrere a disposizioni speciali (contratto, convenzione, ecc.).

Art. 44 Edifici situati fuori zona edificabile (Inventario)

1. L'inventario degli edifici situati fuori zona edificabile sul territorio comunale di Blenio si compone dei seguenti documenti:
 - a) Tabella generale delle valutazioni
 - b) Classificatori contenenti schede descrittive e relativa documentazione fotografica di ogni singolo edificio.
2. Per gli interventi sugli oggetti protetti nell'Inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, così come per la gestione delle loro adiacenze, fanno stato le disposizioni del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP).

CAP. II PIANO DELLE ZONE

Art. 45 Definizione

Il piano delle zone definisce le zone edificabili, suddivise per destinazione d'uso, interventi edili ammessi e parametri edificatori.

Art. 46 Zone edificabili

Le zone edificabili stabilite dal piano regolatore sono:

<u>Zona d'utilizzazione</u>	<u>Sigla</u>	<u>Sezioni</u>
- nucleo del villaggio	NV	Tutte le sezioni
- completazione del nucleo	Nc	Olivone
	CN	Torre
- comparto di protezione del complesso monumentale	CPM	Olivone
- comparto di Recupero ex Cima-Norma	CR	Torre
- residenziale estensiva	R2	Aquila, Campo Blenio
	Re	Olivone, Torre
- residenziale semi-estensiva e residenziale semi-intensiva	R	Ghirone
	Rsi	Olivone, Torre
- residenziale intensiva	Ri	Olivone
- residenziale speciale	ZS	Campo Blenio
- destinata alla residenza primaria di interesse comunale	RCO	Aquila
- mista	ZM	Aquila, Torre, Campo Blenio
- artigianale	Ar	Aquila, Olivone, Torre
- per attrezzature turistiche particolari	AT	Campo Blenio

Art. 47 Zona nucleo del villaggio NV (Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre)

1. Zona

La zona nucleo del villaggio (NV) comprende il tessuto insediato degli antichi agglomerati di Blenio e segnatamente comprende i seguenti nuclei:

Sezione di Aquila

Pinadee, Ponte Aquileseo, Aquila e Dangio

Sezione di Campo Blenio

Carcarida, Pianchera e Campo

Sezione di Ghirone

Aquileseo, Baselga e Cozzera.

Sezione di Olivone

Lavorceno, Marzano, Petullo, Sallo, Scona, Solario, Sommascona e Villa

Sezione di Torre

Villa Torre, Ingerio e Grumo

2. Destinazione

Sono ammesse destinazioni residenziali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) e piccole attività commerciali, artigianali e di servizio non moleste, che dal profilo delle ripercussioni ambientali sono compatibili con la struttura dei nuclei. È proibita qualsiasi attività molesta.

3. Manutenzione

È prescritta la regolare manutenzione di edifici (in particolare dei tetti, delle facciate, delle grondaie e pluviali) e di manufatti (muri di recinzione e di sostegno, scalinate, pavimentazioni, ecc.) al fine di evitare il loro degrado ed abbandono.

Ai proprietari compete inoltre la regolare pulizia dei fondi liberi e l'indispensabile potatura e cura delle piante e delle siepi. Il Municipio può ordinare le opere di risanamento che si rendessero necessarie; in caso di inadempimento vi provvede direttamente, addebitando le spese al proprietario.

4. Criteri d'intervento

Per la tutela del carattere architettonico, ambientale ed urbanistico dei nuclei e per la riqualificazione della loro funzione residenziale sono ammessi i seguenti interventi:

- il risanamento conservativo
- la demolizione
- la demolizione/ricostruzione
- nuove costruzioni (Sezioni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Olivone)

Il Municipio, in accordo con le autorità cantonali competenti, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonica (tipo e colore dei materiali, dimensioni e tipo delle aperture, ecc.) nonché d'orientamento e volumetria degli edifici al fine di garantire un corretto inserimento nell'aspetto del paesaggio montano tipico del luogo.

a) Risanamento conservativo

Il risanamento conservativo di edifici e manufatti implica il mantenimento dei loro principali caratteri morfologici e tipologici.

Devono in particolare essere mantenute o, a dipendenza dell'entità dell'intervento, ripristinate le caratteristiche originarie dell'edificio, segnatamente delle facciate (aperture, balconi, loggiati), e la forma del tetto.

È consentita la possibilità di risanare e di riordinare le parti funzionalmente e formalmente carenti, come pure - in casi particolari - la ricostruzione.

- in generale:

Sono ammessi interventi di ristrutturazione e di trasformazione (cambiamento di destinazione d'uso) degli edifici esistenti.

Possono inoltre essere autorizzati piccoli ampliamenti, quando questi sono giustificati da esigenze tecniche e funzionali legate all'abitabilità dell'edificio in oggetto, alla

condizione che risultino compatibili con l'impianto originario dell'edificio, nel rispetto degli allineamenti storici e delle caratteristiche del nucleo e nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico, riservati i diritti dei terzi.

Non è ammessa la posa di antenne paraboliche o satellitari che entrino in contrapposizione con il corretto inserimento architettonico e visivo dell'edificio.

- in particolare le modalità d'intervento poggiano sul rispetto delle seguenti disposizioni edilizie:

Tetto

La geometria generale del tetto, la sporgenza delle gronde, la pendenza delle falde devono essere sostanzialmente mantenute o comunque adeguarsi a quelle caratteristiche del nucleo. Come materiale di copertura sono ammesse le piode o le tegole di cemento di colore grigio.

È esclusa la formazione di squarci nei tetti per la creazione di terrazze. Compatibilmente con la qualità architettonica dell'intervento può essere tollerata la posa di lucernari di forma ridotta.

Aperture

È vietata la formazione di nuove aperture in palese contrasto con il carattere architettonico dell'edificio e con la composizione generale delle facciate contigue.

La chiusura può essere effettuata con ante in legno a ventola di tipo tradizionale o piene a tavole verticali. Sono esclusi gli avvolgibili e le tapparelle a pacchetto posati all'esterno.

Nuovi portoni e porte devono adattarsi ai modelli tradizionali. I serramenti, le porte d'entrata e dei garages devono essere previste in legno.

Facciate

Le facciate devono essere previste con le caratteristiche dominanti degli edifici della zona e segnatamente per ciò che concerne i materiali, l'intonaco ed il colore.

Le facciate sono da risanare in modo conforme alla loro situazione d'origine; eventuali rappezzi d'intonaco devono adeguarsi - come esecuzione e materiale - alle preesistenze.

In caso di sopraelevazione è richiesta la finitura della facciata in modo coerente con le parti esistenti.

Per il tinteggio sono da utilizzare colori derivanti da terre correnti. Un campione per la scelta della tinta dovrà essere presentato al Municipio prima dell'esecuzione.

L'uso del legno come materiale è ammesso se è dimostrato che un suo inserimento estetico e architettonico crea una relazione di qualità con le preesistenze. Le costruzioni in legno esistenti possono essere mantenute.

Balconi e ballatoi

Il Municipio può autorizzarne la realizzazione e la formazione di nuovi balconi quando questi si inseriscono correttamente nel disegno della facciata e si adeguano - per materiali, uso di tipologia e foggia - al contesto del nucleo.

Sono in particolar modo esclusi i parapetti silico-calcarì o simili, lastre di cemento, la-

miere, lastre traslucide ed ogni materiale non idoneo per un opportuno inserimento ambientale.

Sistemazione esterna

La sistemazione esterna dev'essere improntata sul rispetto dell'esistente contesto ambientale; in particolare sono da salvaguardare terrazzamenti, muri a secco in pietra ed altri manufatti tradizionali.

La formazione di terrapieni e la modifica dell'andamento naturale del terreno attorno alla costruzione non sono di regola ammessi.

Opere di recinzione e di pavimentazione devono adeguarsi per forma, dimensioni, materiali ed altezze alle caratteristiche architettoniche ed ambientali del nucleo, eseguite a regola d'arte e con materiali tradizionali.

Per le piantagioni ornamentali sono da privilegiare le specie indigene.

b) Demolizione

Di principio non è permessa la demolizione di edifici o di parti di essi, salvo nel caso di manufatti in palese stato di rovina e per motivi di stabilità e sicurezza.

c) Demolizione/Ricostruzione

La demolizione con obbligo di immediata ricostruzione può essere eccezionalmente ammessa per stabili e loro parti non caratteristiche del nucleo e che costituiscono elemento deturpante il nucleo, in stato di conservazione manifestamente precario, o che per tipologia ed organizzazione degli spazi non si adattano ad un idoneo recupero residenziale.

In caso di ricostruzione è richiesto il corretto accostamento alle preesistenze, quale completamento organico del tessuto edificato ed inserito armoniosamente in quest'ultimo, sia per espressione architettonica che per l'uso di materiali.

La ricostruzione deve di norma avvenire nella stessa posizione, con la stessa volumetria e ingombro al suolo dell'edificio demolito. È ammessa la modifica di posizione e volumetria ove questo consenta il migliore inserimento nel contesto.

Per ricostruzioni totali valgono le disposizioni dell'art. 48 cpv. 4d NAPR.

d) Nuove costruzioni (Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Olivone)

Sezione di Aquila:

È ammessa la contiguità solo nei comparti di nucleo contornati con reticolo a puntini.

Nuove costruzioni come completazione dell'edificazione sono ammesse nei comparti di nucleo fuori dalle porzioni contornate a puntini. Le stesse dovranno rispettare le volumetrie dominanti del contesto edilizio in cui sono inserite rispettandone le caratteristiche architettoniche e gli allineamenti storici nonché l'orientamento (restauro morfologico).

Nella zona con esclusione dell'edificazione di edifici principali sono ammesse solo costruzioni di carattere accessorio e di limitate dimensioni e che non siano in contrasto con le esigenze di protezione.

Nuovi edifici che possono sorgere sul mapp. 230 dovranno avere il fronte rivolto a valle e la quota del colmo al massimo come quella del fabbricato posto sul mapp. 219.

Sezioni di Campo Blenio e Ghirone:

Nuove costruzioni sono ammesse solo nei seguenti nuclei a condizione che rispettino l'orientamento e la volumetria degli edifici nelle immediate vicinanze:

- Campo Blenio: Campo e Pianchera
- Ghirone: AquileSCO, Baselga e Cozzera

Sezione di Olivone:

Per nuove costruzioni valgono le disposizioni dell'art. 48 cpv. 4d NAPR.

5. Distanze

Per tutti gli interventi sono da rispettare le seguenti distanze minime:

- verso un fondo aperto: a confine o a 1.5 m
- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a 3.0 m
- verso un edificio con aperture: a 4.0 m.

Deroghe alle distanze sopra menzionate sono ammesse unicamente con l'accordo del confinante. Verso le aree pubbliche devono essere rispettati gli allineamenti storici.

6. Spazi liberi

Gli spazi liberi all'interno del nucleo comprendono le aree libere in cui è esclusa l'edificazione in quanto elementi d'articolazione e suddivisione dello spazio insediativo del nucleo. Lo stato fisico di questi fondi non può di regola essere modificato e sono in particolare escluse nuove costruzioni principali.

Le costruzioni accessorie sono di norma escluse; il Municipio può tuttavia valutare caso per caso le caratteristiche delle costruzioni accessorie solo quali piccoli manufatti effimeri (con superficie massima di 2 m²) e consentirne la realizzazione a condizione che risulti in particolare garantito il loro corretto inserimento nel contesto.

7. Posteggi

È obbligatoria la formazione di posteggi privati. Il Municipio potrà fare uso delle facoltà di deroga previste dall'art. 66 NAPR se la formazione di posteggi privati e di autorimesse risultasse in palese contrasto con gli obiettivi di protezione propugnati dal PR.

8. Gradi di sensibilità al rumore

Alla zona NV è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 48 Zona di completazione del nucleo Nc (Olivone) e CN (Torre)

1. Zona

La zona di completamento del nucleo comprende le aree sul contorno della zona NV, sulle quali sono ammesse anche nuove costruzioni.

Zona Nc Olivone: Le costruzioni esistenti possono essere ristrutturate secondo il criterio del risanamento conservativo, se di antica origine, oppure con interventi conformi alle tipologie dell'edificio (se di più recente realizzazione).

Zona CN Torre: Le tipologie insediative ed edilizie e le modalità di intervento devono rispettare precisi riferimenti al fine di favorire una coesione insediativa tra la compattezza del nucleo storico e l'edificazione esterna.

2. Destinazioni

Sono ammesse destinazioni residenziali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) e piccole attività commerciali, artigianali e di servizio non moleste che dal profilo delle ripercussioni ambientali sono compatibili con la struttura dei nuclei. È proibita qualsiasi attività molesta.

3. Manutenzione

È prescritta la regolare manutenzione di edifici (in particolare dei tetti, delle facciate, delle grondaie e pluviali) e di manufatti (muri di recinzione e di sostegno, scalinate, pavimentazioni, ecc.) al fine di evitare il loro degrado ed abbandono.

Ai proprietari compete inoltre la regolare pulizia dei fondi liberi e l'indispensabile potatura e cura delle piante e delle siepi.

Il Municipio può ordinare le opere di risanamento che si rendessero necessarie; in caso di inadempimento vi provvede direttamente, addebitando le spese al proprietario.

4. Criteri d'intervento

Sono ammessi i seguenti interventi:

a) Risanamento conservativo

Le costruzioni esistenti possono essere ristrutturate secondo il criterio del risanamento conservativo (cfr. art. 47 cpv. 4a NAPR) se di antica origine o di impianto tradizionale con caratteristiche architettoniche del nucleo storico, oppure con interventi di ristrutturazione conformi alle tipologie dell'edificio, se di più recente realizzazione che non presenta più alcuna caratteristica tipologica e architettonica tradizionale del nucleo storico.

b) Demolizione

Sono applicabili i disposti dell'art. 47 cpv. 4b NAPR.

c) Demolizione/Ricostruzione

Sono applicabili i disposti dell'art. 47 cpv. 4c NAPR.

d) Nuova edificazione

- il progetto di costruzione deve presentare una elevata qualità architettonica, in particolare per quanto concerne l'inserimento dell'edificio nel contesto del nucleo e per il suo eventuale accostamento verso le preesistenze, valorizzandone le caratteristiche urbanistiche e architettoniche;
- l'ingombro planivolumetrico della costruzione deve adeguarsi a quella degli edifici circostanti. È richiesto il mantenimento degli allineamenti esistenti verso l'area pubblica; deroghe possono essere concesse dal Municipio per l'eliminazione di strozzature stradali, alla condizione che non ne derivi uno scadimento ambientale;
- il tetto deve essere a falde, con pendenze e sporgenze che riflettono quelle tradizionali. Come materiale di copertura sono ammesse le piode e le tegole di cemento di colore grigio;
- l'aspetto architettonico delle nuove edificazioni non deve necessariamente richiamarsi al linguaggio tradizionale, ma può anche essere improntato su forme d'espressione contemporanea, se risulta comunque garantito il corretto inserimento nonché la valorizzazione delle caratteristiche del contesto originale naturale e costruito. disposizioni elencate ai paragrafi a - c devono comunque essere tenute in considerazione.
- attorno alle nuove costruzioni deve essere garantita un'adeguata superficie libera. La si-

stemazione esterna deve inserirsi correttamente nel contesto del nucleo, rispettando le disposizioni di cui all'art. 47 cpv. 6 NAPR.

5. Parametri edificatori

Valgono i seguenti parametri edilizi:

- indice di sfruttamento 0.5
- indice di occupazione 30%
- area verde minima 40%

6. Distanze

Per tutti gli interventi sono da rispettare le seguenti distanze minime:

- verso un fondo aperto: a confine o a 1.5m
- verso un edificio senza aperture in contiguità o a 3.0 m
- verso un edificio con aperture a 4.0 m

Deroghe alle distanze sopra menzionate sono ammesse unicamente con l'accordo del confinante.

Verso le aree pubbliche, se nel piano del traffico non sono indicate le linee di arretramento, devono essere rispettati gli allineamenti storici, quando esistenti, altrimenti valgono le disposizioni per le distanze verso i fondi aperti.

7. Prescrizioni particolari

- a) È permessa la costruzione di fabbricati contigui dove già esiste la contiguità.

Nel caso di costruzione in contiguità, la nuova costruzione deve conformarsi alle altezze degli edifici contigui. Laddove presenti, devono essere rispettati gli allineamenti esistenti; ove non presenti, il nuovo intervento deve dimostrare di essere posizionato in modo da porsi in relazione col contesto (creazione di un allineamento con edifici esistenti, definizione del rapporto con la strada, conservazione di un cannocchiale visivo, ecc).

- b) L'altezza massima alla gronda dovrà armonizzarsi a quella dei fabbricati vicini, ma non dovrà in ogni caso essere superiore a 7.5 m.

8. Posteggi

È obbligatoria la formazione di posteggi privati. Il Municipio farà uso delle facoltà di deroga previste dall'art. 66 NAPR, se la formazione di posteggi privati e di autorimesse risultasse in palese contrasto con gli obiettivi di protezione propugnati dal PR.

9. Gradi di sensibilità al rumore

Alle zone Nc e CN è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 49 Comparto di protezione del complesso monumentale CPM (Olivone)

1. Allo scopo di salvaguardare le costruzioni e l'annesso parco, ubicati sul fondo mappale n. 543, l'edificabilità di questo particolare comparto è regolamentata nel senso che sono ammessi interventi di manutenzione e conservazione.

Nuovi edifici saranno autorizzati unicamente se proposti nell'ambito della valorizzazione dei fabbricati designati come beni culturali, e solo se il loro inserimento dal profilo paesaggistico e architettonico sarà ritenuto compatibile con le misure di protezione in vigore per i fabbricati esistenti.

2. Per i fondi mappali n. 541, 542 e 544 gli interventi ammessi comprendono la ristrutturazione, l'ampliamento e la ricostruzione degli esistenti edifici, nel rispetto del particolare contesto ambientale e delle finalità di tutela specificate al par. 1.
I parametri edificatori da rispettare in caso di ampliamento o nuove edificazioni sono quelli stabiliti per la zona Ri.
3. Alla zona CPM è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 50 Comparto di recupero ex-Cima-Norma CR (Torre)

1. Il Comparto di recupero comprende il sedime occupato dagli stabili ex-Cima Norma.
2. Il Comparto di Recupero ex-Cima Norma è istituito allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione della ex-fabbrica, il miglioramento della qualità architettonica e la riconversione degli spazi industriali in un'ottica di valorizzazione mirata delle risorse locali.
3. Nella zona CR sono ammesse destinazioni residenziali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili), commerciali e terziarie, artigianali non moleste, laboratori e depositi.
4. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, risanamento, ristrutturazione e trasformazione degli esistenti edifici. Gli interventi edilizi ammessi devono rispettare le caratteristiche tipologiche e architettoniche dei corpi di fabbrica principali.
È ammessa la demolizione, con o senza ricostruzione, delle strutture precarie, edifici accessori e annessi che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche del complesso edilizio. Le eventuali ricostruzioni devono integrarsi ed armonizzarsi con le caratteristiche architettoniche della ex-fabbrica, nel rispetto delle finalità di valorizzazione di cui al cpv. 2.
La facciata, l'ordine, la proporzione e la scansione del ritmo delle aperture dell'edificio principale (sub A) deve essere mantenuto. La pavimentazione degli spazi di circolazione e delle aree comuni esterne deve essere mantenuta, dove già esistente, o prevista, se di progetto, in rivestimento lapideo.
La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di sistemazione esterna dettagliato contenente indicazioni sul tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, cinte e pavimentazioni.
5. È obbligatoria la formazione di posteggi privati.
Il Municipio potrà fare uso delle facoltà di deroga previste dall'art. 66 NAPR. solo se la formazione di posteggi privati e di autorimesse risultasse in palese contrasto con gli obiettivi di protezione propugnati dal PR.
6. Alla zona CR è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 51 Zona residenziale estensiva R2 (Aquila e Campo Blenio) e Re (Olivone e Torre)

1. Nella zona residenziale estensiva sono ammesse utilizzazioni residenziali, attività terziarie e commerciali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) ed artigianali non moleste.
2. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione.

3. Valgono i seguenti parametri edilizi:

	R2 Aquila, Campo Blenio e Re Torre	Re Olivone
- indice di sfruttamento max.	0.4	0.5
- indice di occupazione max.	30 %	30 %
- distanza da confine min.	3.0 m	3.0 m
- altezza alla gronda max.	7.5 m	9.0 m
- altezza al colmo max.	9.5 m	11.0 m

4. Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari:

Tutte le sezioni

- il tetto deve essere a falde. Sono escluse tutte le costruzioni con falde del tetto fino a livello del terreno naturale o sistemato. In via eccezionale il Municipio può autorizzare tetti piani se è dimostrato che un loro inserimento estetico e architettonico nello spazio circostante crea una relazione di qualità con le preesistenze.
- materiali di copertura ammessi per i tetti a falde: piode, lastre tipo ardesia, lastre piane scure, tegole di colore scuro, lamiera grecate a struttura composita.

Sezione di Campo Blenio - R2:

- il Municipio, in accordo con le autorità cantonali competenti, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonica (tipo e colore dell'intonaco, dimensioni e tipo delle aperture, ecc.) nonché d'orientamento e volumetria degli edifici al fine di garantire un corretto inserimento nell'aspetto del paesaggio montano tipico del luogo

Sezione di Olivone - Re:

- a) l'utilizzazione del mapp. 36 è stabilita dalle indicazioni riportate nel piano delle zone di dettaglio in scala 1:1'000 del nucleo di Marzano e dalle seguenti prescrizioni normative
- b) gli interventi devono tener conto delle particolarità paesaggistiche del contesto territoriale, e in particolare dell'obiettivo pianificatorio di salvaguardare lo spazio libero a protezione del nucleo.
- c) sono applicabili le seguenti disposizioni normative:

- settore edificabile A

Il settore A di 60.0 m x 25.0 m è delimitato a nord da una linea di costruzione sulla quale allineare le nuove costruzioni, dal ciglio stradale e da linee di arretramento. Al suo interno sono ammesse nuove edificazioni da concepire secondo il criterio del piano di quartiere ai sensi dell'art. 54 e ss. LST e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- superficie utile lorda massima: 1'300 m²
- superficie edificata massima: 700 m²
- distanza minima tra edifici (contiguità ammessa): 6.0 m
- altezza massima degli edifici: 9.5 m
- tetto a falde. Come materiale di copertura sono da utilizzare tegole in cemento di colore scuro
- allo scopo di favorire la realizzazione di un complesso formalmente unitario e qualificato il Municipio può accordare deroghe alle disposizioni sopra elencate, d'intesa con l'autorità cantonale competente

- settore di rispetto B¹

L'area in oggetto, deve mantenere l'aspetto di superficie aperta unitaria, senza costruzioni e suddivisioni interne con recinzione.

Sono esclusi manufatti e pavimentazioni, sistemazioni del terreno che alterano l'esistente profilo naturale, piantagioni d'alto fusto e altri interventi che possono ostacolare la vista sul nucleo.

È ammessa l'utilizzazione dell'area quale prato-giardino, superficie ortiva o di coltivazione da parte della proprietà.

Sezione di Torre - Re:

- All'interno della zona Re, al mappale 149, nell'area antistante Villa Ferrazzini, è inserita una fascia di esclusione dall'edificabilità allo scopo di salvaguardare il rapporto tra la zona edificabile e la Zona di protezione del paesaggio ZPP3.

Le superfici all'interno della zona Re incluse nella fascia di non edificabilità sono computate nel calcolo degli indici del rispettivo fondo.

Per Villa Ferrazzini, indicata quale costruzione significativa, valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 34 NAPR, compatibilmente con le prescrizioni di zona.

5. Alle zone Re (Olivone e Torre) e alle zone R2 (Aquila e Campo Blenio) è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 52 Zona residenziale semi-estensiva R (Ghirone) e semi-intensiva Rsi (Olivone e Torre)

- Nella zona residenziale semi-estensiva R di Ghirone sono ammesse utilizzazioni residenziali. Nelle zone residenziale semi-intensiva Rsi di Olivone e Torre sono ammesse utilizzazioni residenziali, attività terziarie e commerciali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) ed artigianali non moleste.
- Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione.
- Valgono i seguenti parametri edilizi:

	R Ghirone	Rsi Torre	Rsi Olivone
- indice di sfruttamento max.	0.5	0.4	0.6
- indice di occupazione max.	30 %	30 %	30 %
- distanza da confine min.	4.0 m	4.0 m	4.0 m
- altezza alla gronda max.	10.5 m	10.5 m	10.5 m

4. Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari:

Tutte le sezioni

- il tetto deve essere a falde. Sono escluse tutte le costruzioni con falde del tetto fino a livello del terreno naturale o sistemato. In via eccezionale il Municipio può autorizzare tetti piani se è dimostrato che un loro inserimento estetico e architettonico nello spazio circostante crea una relazione di qualità con le preesistenze.
- materiali di copertura ammessi per i tetti a falde: piode, lastre tipo ardesia, lastre piane scure, tegole di colore scuro, lamiere grecate a struttura composita.

¹ Modifica d'ufficio decretata dal Consiglio di Stato con risoluzione. N. 3762 dell'8 luglio 2020.

Sezione di Ghirone:

- valgono tutte le disposizioni di carattere estetico-architettonico esposte per la zona NV di Ghirone (cfr. art. 47 cpv. 4 NAPR). Tuttavia l'uso del legno quale materiale portante o di rivestimento è ammesso su tutte le facciate, anche per edifici nuovi.
- tetti a falde con una pendenza uguale a quella degli edifici esistenti tipici (minima 75% - massima 80%).
- in località Pinadaigra, per l'accesso ai fondi dovrà essere usata esclusivamente la strada comunale.

Sezione di Olivone:

La zona Rsi-PQ è destinata all'abitazione, ad attività alberghiere e di ristorazione, commerciali e a quelle artigianali non moleste².

1. l'edificazione è vincolata ad un piano di quartiere obbligatorio, ai sensi della LST (art. 54 e ss.) Il piano deve prefigurare un insediamento di qualità dal profilo urbanistico, architettonico ed ecologico. In particolare:
 - l'edificazione deve costituire un assieme armonioso ed integrarsi nel paesaggio della regione;
 - le aree libere dall'edificazione devono essere disegnate in modo tale da costituire delle componenti qualificate della zona;
 - deve essere prevista una razionale concentrazione dei posteggi;
 - per il traffico pedonale deve essere prevista una rete autonoma e qualificata di percorsi;
 - l'adozione di provvedimenti di efficienza energetica negli edifici.
2. sono da considerare i seguenti elementi di progetto, da indicare mediante rappresentazioni grafiche:
 - l'ingombro in pianta e in sezione delle costruzioni proposte;
 - la definizione di una linea di arretramento per edifici e manufatti ubicati lungo l'affacciamento ovest del terreno;
 - l'ubicazione degli accessi veicolari e pedonali, e le caratteristiche della rete viaria interna;
 - gli interventi di sistemazione esterna.

Sezione di Torre:

- tetto a falde con pendenza minima del 40% e massima del 65%.
5. È proibita qualsiasi forma di immissione molesta e la costruzione di nuove stalle.
 6. Alle zone R e Rsi è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 53 Zona residenziale intensiva Ri (Olivone)

1. Nella zona residenziale intensiva è permesso l'insediamento di abitazioni, attività commerciali, turistiche ed artigianali non moleste.
2. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione.

² Modifica d'ufficio decretata dal Consiglio di Stato con risoluzione. N. 3762 dell'8 luglio 2020.

3. Valgono i seguenti parametri edilizi:
 - indice di sfruttamento max. 0.7
 - indice di occupazione max. 30 %
 - distanza da confine min. 5.0 m
 - altezza alla gronda max. 13.0 m
4. Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari:
 - il tetto deve essere a falde. Sono escluse tutte le costruzioni con falde del tetto fino a livello del terreno naturale o sistemato. In via eccezionale il Municipio può autorizzare tetti piani se è dimostrato che un loro inserimento estetico e architettonico nello spazio circostante crea una relazione di qualità con le preesistenze.
 - materiali di copertura ammessi per i tetti a falde: pioda, lastre tipo ardesia, lastre piane scure, tegole di colore scuro, lamiera grecata a struttura composita.
5. Alla zona Ri è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 54 Zona residenziale speciale ZS (Campo Blenio)

1. La zona speciale (ZS) comprende il sedime del Ristorante Genziana.
2. È ammesso l'ampliamento dell'edificio esistente nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:
 - indice di sfruttamento max. 0.6
 - indice di occupazione max. 30 %
 - distanza da confine min. A confine con l'accordo del vicino oppure a 1.5 m
 - altezza alla gronda max. 10.5 m
 - altezza al colmo max. 12.5 m
3. Il Municipio ha la facoltà, in accordo con le competenti autorità cantonali, d'imporre le misure di carattere estetico-architettoniche e volumetriche al fine di garantire un corretto inserimento nell'aspetto del paesaggio montano tipico del luogo.
4. Alla zona ZS è assegnato il grado di sensibilità III al rumore.

Art. 55 Zona destinata alla residenza primaria di interesse comunale RCO (Aquila)

1. La zona destinata alla residenza primaria di interesse comunale è destinata a favorire l'insediamento di persone che intendono costruirsi la propria abitazione primaria e riservata dal Comune a tale scopo.

Le costruzioni dovranno essere destinate alla residenza primaria nella misura del 100 % della superficie utile lorda. Deroghe per casi di rigore vedi art. 60 NAPR.

2. Valgono i seguenti parametri edilizi:
 - altezza alla gronda massima 11.0 m
 - indice di sfruttamento massimo 0.6

In linea di principio i fabbricati dovranno essere organizzati su tre livelli; soluzioni distributive diverse potranno essere accettate se finalizzate ad ottenere un complesso edilizio organico ed unitario.

Non sono applicabili le facilitazioni concesse dall'art. 13 NAPR.

3. Alla zona RCO è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 56 Zona mista ZM (Aquila, Torre e Campo Blenio)

1. Nella zona mista sono ammesse le seguenti destinazioni:
 - ZM Aquila destinazioni residenziali, residenziali/artigianali e artigianali
 - ZM Torre destinazioni residenziali, attività terziarie e commerciali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) ed artigianali.
 - ZM Campo Blenio attrezzature e costruzioni accessorie al servizio di attività produttive locali. È ammessa la costruzione di rimesse per veicoli necessari per le attività produttive, come ad esempio: veicoli per il trasporto e la distribuzione del latte. Sono escluse le costruzioni principali.
2. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione.
3. Valgono i seguenti parametri edilizi (Aquila e Torre):
 - a) Per le utilizzazioni residenziali valgono i seguenti parametri:
 - indice di sfruttamento max. 0.4
 - indice di occupazione max. 30 %
 - distanza da confine min. 3.0 m
 - altezza alla gronda max. 7.5 m
 - altezza al colmo max. 9.5 m
 - b) Per le utilizzazioni di carattere lavorativo valgono i seguenti parametri:
 - indice di edificabilità max. 2.5 m³/m²
 - indice di occupazione max. 40 %
 - distanza da confine min. 4.0 m
 - altezza alla gronda max. 8.0 m
 - altezza al colmo max. 10.0 m
 - c) Per le utilizzazioni di carattere misto (residenziali/artigianali) valgono i seguenti parametri:
 - indice di sfruttamento max. 0.5
 - indice di occupazione max. 30 %
 - distanza da confine min. 4.0 m
 - altezza alla gronda max. 7.5 m
 - altezza al colmo max. 9.5 m
4. Nella zona ZM di Campo Blenio il Municipio, in accordo con le competenti Autorità cantonali, può imporre qualsiasi misura di carattere urbanistico ed estetico-architettonico (volumetria, orientamento degli edifici, tipo e colore dell'intonaco, coperture) volta ad ottenere un insediamento di qualità.

5. Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari per la zona ZM di Torre:
 - a) Per le utilizzazioni residenziali e di carattere misto:
 - valgono i disposti degli art. 47 e 48 NAPR per quanto riguarda la forma ed il tipo di copertura del tetto, le misure di carattere estetico-architettonico nonché l'orientamento e la volumetria degli edifici.
 - b) Per le utilizzazioni di carattere lavorativo:
 - area verde minima 15 %
 - costruzioni sul medesimo fondo devono distare al minimo 6.0 m
 - Il Municipio ha la facoltà di deroga per l'altezza degli edifici qualora per ragioni tecniche non sia possibile mantenere l'altezza del fabbricato prescritta.
6. Alle zone ZM di Torre e di Campo Blenio è assegnato il grado di sensibilità II al rumore, mentre alla zona ZM di Aquila è assegnato il grado di sensibilità III al rumore.

Art. 57 Zona artigianale Ar (Aquila, Olivone e Torre)

1. La zona artigianale (Ar) è destinata all'insediamento di attività artigianali, commerciali e di servizio. Nella Sezione di Torre la zona Ar è destinata all'insediamento di uno stabilimento per lo sfruttamento delle acque minerali del Simano.
2. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e nuove costruzioni.
3. Valgono i seguenti parametri edilizi:

	Ar Aquila	Ar Olivone	Ar Torre
- indice di edificabilità max.	3.0 m ³ /m ²	5.0 m ³ /m ²	4.0 m ³ /m ²
- indice di occupazione max.	40 %	-	50 %
- distanza da confine min.	4.0 m	3.0 m	5.0 m
- altezza alla gronda max.	8.0 m	10.0 m	7.5 m
- altezza al colmo max.	10.0 m	-	-

4. Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari:

Sono escluse le costruzioni a scopo residenziale. Sono ammesse unicamente le abitazioni destinate al personale di custodia, alla famiglia del titolare o dell'affittuario dell'azienda.

Sono ammessi tetti piani o a falde. Per i tetti a falde sono ammesse lastre tipo ardesia, tegole scure, lamiera grecate a struttura composita.
5. Per la zona Ar nella Sezione di Torre valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari:
 - a) deve essere riservata un'occupazione minima del 15% della superficie edificabile del fondo da mantenere a prato.
 - b) Gli edifici principali dovranno essere realizzati con un allineamento obbligatorio parallelo alla strada cantonale, con unitarietà estetica, su disegno base comune. La posizione dell'allineamento sarà decisa dal Municipio in fase di licenza edilizia.
 - c) Verso sud-ovest è istituita una linea di costruzione obbligatoria, perpendicolare alla strada cantonale. In questo punto, l'edificazione formerà una testata riconoscibile di inizio della parte costruita del paese.

- d) Il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali, ha la facoltà d'imporre misure di carattere estetico-architettoniche, di disposizione degli edifici e volumetriche al fine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio.
 - e) Sull'intero perimetro della zona Ar è contemporaneamente istituita una zona edificabile di interesse comunale (ZEIC), ai sensi degli art. 80-87 LST.
6. Alle zone Ar di Olivone, Torre e Aquila è assegnato il grado di sensibilità III al rumore.

Art. 58 Zona per attrezzature turistiche particolari AT (Campo Blenio)

1. La zona per attrezzature turistiche particolari è riservata all'installazione di semplici residenze per l'alloggio temporaneo di turisti e relative infrastrutture.
2. L'insediamento deve essere gestito in forma comunitaria da un'associazione istituita a tale scopo ed operante senza fini di lucro. In particolare è vietato la vendita o l'affitto di parti della zona o di singole unità d'alloggio a persone estranee all'associazione.
3. Come residenze sono ammesse delle strutture mobili del tipo roulotte completate eventualmente con aggiunte, anche in materiali solidi, ma facilmente smontabili. La superficie massima di ogni unità d'alloggio (struttura mobile ed un'aggiunta) è di 20 m², considerando come superficie la proiezione orizzontale di tutti gli ingombri. È ammesso il numero massimo di 12 unità d'alloggio.
4. Entro 6 mesi dall'approvazione del PR, l'associazione che gestisce l'insediamento turistico deve presentare al Municipio, per approvazione, un piano d'insieme con indicate tutte le installazioni esistenti o previste, nonché, per ratifica, il contratto d'affitto con il proprietario del fondo e lo statuto dell'associazione.

Con lo scioglimento dell'associazione predetta, la cessazione del contratto d'affitto del terreno, la vendita del fondo o la modifica del PR si estingue qualsiasi diritto per un ulteriore uso di questa zona secondo le disposizioni summenzionate e torneranno applicabili le norme vigenti per il territorio senza destinazione specifica. In tal caso il Municipio può ordinare, con preavviso di 6 mesi e senza nessun indennizzo, lo smantellamento di tutte le installazioni ed il ripristino della situazione primitiva. Scaduto infruttuoso il termine fissato dal Municipio, quest'ultimo si riserva l'intervento coattivo.

5. Sono inoltre richiamate le disposizioni emanate dall'autorità cantonale in merito alle zone di pericolo (valanghe ed alluvionamenti).
6. Alla zona è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 59 Zona agricola privata d'interesse pubblico (Campo Blenio)

1. Nella zona agricola privata d'interesse pubblico è ammessa esclusivamente la realizzazione di infrastrutture ed edifici a scopo agricolo e più precisamente:
 - la concimaia e le cisterne per il colaticcio
 - gli edifici per deposito di attrezzi e macchine agricole
2. Le "aree di salvaguardia e arredo a verde" sono intese come zona cuscinetto tra la zona agricola privata d'interesse pubblico ed il fiume; non sono ammesse nuove costruzioni principali né accessorie né pavimentazioni in duro. Tali aree devono essere arredate a verde in base a progettazione dettagliata; il progetto deve prevedere alberature d'alto fusto di essenza locale a for-

mazione di filare lungo il fiume ed ogni altro elemento atto a qualificare l'area dal profilo paesistico e urbanistico.

3. Il dimensionamento della concimaia e colaticcio dovrà rispettare i parametri contenuti nelle "Direttive Federali per la Protezione delle Acque nell'Agricoltura".
4. La gestione dell'infrastruttura spetterà alla "Società semplice" costituita secondo le indicazioni dell'Ufficio Edilizia Rurale e dell'Ufficio Cantonale dell'Agricoltura.
5. Il Municipio, in accordo con le competenti Autorità cantonali, può imporre qualsiasi misura di carattere urbanistico ed estetico-architettonico (volume, orientamento degli edifici per deposito di attrezzi e macchine agricole, tipo e colore dell'intonaco, coperture, ecc.).
6. Alla zona é assegnato il grado di sensibilità III al rumore.

Art. 60 Destinazione d'uso per residenza primaria

1. All'interno delle zone edificabili il numero minimo di appartamenti per edificio destinati a residenza primaria sono stabiliti nel rispetto delle seguenti proporzioni (è esclusa dal computo della superficie utile lorda la superficie destinata all'attività lavorativa compatibile con la zona residenziale):

<i>Numero appartamenti per edificio</i>	<i>Numero max. appartamenti secondari ammessi</i>	<i>SUL residenziale primaria minima per edificio</i>
1	-	100%
2	1	50%
3	1	60%
da 4 fino a 8	max. 2	75%
oltre 8	max. 2	80%

2. Un'abitazione è considerata residenza primaria quando è atta a tale scopo ed è utilizzata permanentemente da persone domiciliate nel Comune o residenti per ragioni di lavoro o di formazione.
3. Deroche per la residenza secondaria possono essere concesse dal Municipio, e comunque entro i limiti imposti dalle disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia, per casi di rigore e segnatamente nei casi:
 - a) di attività lavorative come ad esempio artigianato, negozi, uffici, esercizi pubblici;
 - b) di edifici che per dimensione (< 60 m² di SUL) e stato (delle componenti portanti, dell'aerazione o simili) non permettono un riutilizzo adeguato per scopi di residenza primaria se non con investimenti sproporzionati (> del 50% rispetto a prezzo medio di mercato al m³);
 - c) in cui l'utente è contemporaneamente proprietario e, alternativamente, ha vissuto oltre 10 anni nel Comune e vi vive tuttora od è intenzionato a ritornarvi per risiedervi durvolmente o nel quale detenga particolari legami familiari;
 - d) nelle zone NV della Sezione di Campo Blenio: per stabili esistenti non ampliati che non raggiungono l'area abitabile minima;
 - e) di pensioni con alloggio, esclusi aparthotels.
4. Le utilizzazioni a scopo di residenza secondaria esistenti al momento dell'entrata in vigore

del presente articolo possono essere mantenute. Tuttavia, in caso di interventi edilizi che modificano in modo sostanziale lo stato iniziale (ad esempio: cambiamento di destinazione d'uso, ricostruzione, aumento di superficie abitabile di più del 20%), tutte le costruzioni dovranno ossequiare le disposizioni contenute nel presente articolo.

5. A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare degli obblighi e dei diritti con i proprietari nell'ambito della licenza edilizia comunale o a registro fondiario.
6. Nuove residenze secondarie che dovessero esser possibili secondo i cpv. precedenti devono infine sottostare ai disposti dell'art. 75b Cost. e relative leggi ed ordinanze federali.

CAP. III PIANO DEL TRAFFICO

Art. 61 Definizione

Il piano del traffico definisce e organizza la rete dei trasporti al fine di garantire lo svolgimento sicuro, funzionale ed economico della mobilità.

Art. 62 Elementi del piano del traffico

1. Nel piano del traffico sono indicati tutti gli elementi del sistema viario vincolanti sia per l'Ente pubblico che per il privato.
2. In particolare sono riportati i seguenti elementi vincolanti:
 - strade
 - percorsi pedonali e ciclopiste
 - posteggi pubblici
 - trasporti pubblici
 - linee d'arretramento e di costruzione
 - alberature
 - sentieri e passi pedonali

Art. 63 Strade

1. Le strade si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - strade principali (o di collegamento principale)
 - strade di collegamento (o di collegamento locale)
 - strade di raccolta (o collettrici)
 - strade di servizio (o di quartiere)
 - strade agricole, RT o Ofible SA
2. Nell'ambito dei progetti definitivi, rispetto al tracciato inserito nel piano del traffico, sono possibili piccole modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto.

Art. 64 Percorsi pedonali e ciclopiste

1. I percorsi pedonali ciclopiste si suddividono in due tipi:
 - i percorsi pedonali interni alle zone edificabili (in particolare nel nucleo) percorsi pedonali
 - i sentieri esterni alle zone edificabili
2. Lungo i percorsi pedonali ed i sentieri è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei ciclisti. Lungo le ciclopiste è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei pedoni. L'uso più restrittivo può essere regolato con misure di polizia.
3. Il Comune ha la facoltà d'espropriare i diritti necessari alla realizzazione dei percorsi pedonali e delle ciclopiste. I tracciati indicati come passi pedonali implicano l'istituzione di un diritto di passo pedonale pubblico sulla proprietà privata.

Art. 65 Accessi

1. Gli accessi su strade e piazze pubbliche devono permettere una buona visibilità e non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione.
2. Sono in particolare stabilite le disposizioni seguenti:
 - a) Cancelli ed autorimesse con accessi direttamente sulla strada devono essere ubicati ad una distanza minima di 5.50 m dal ciglio stradale, compreso il marciapiede. Deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal Municipio nel caso in cui il cancello o la porta dell'autorimessa è munita di un adeguato congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza.
 - b) Di regola le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%.
 - c) Tra il limite esterno del ciglio stradale e l'inizio della rampa, per una profondità di almeno 5.0 m dalla proprietà pubblica, l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%.
 - d) Le caratteristiche degli accessi devono essere conformi alle norme VSS.
 - e) Muri di cinta, di sostegno, siepi, scarpate, ecc. devono permettere una sufficiente visuale. Il Municipio, sulla base delle norme VSS, ha la facoltà di imporre l'ubicazione e limitare l'altezza delle opere di cinta nel caso in cui la visibilità fosse ostacolata
 - f) Di regola non sono autorizzati accessi privati sulle strade cantonali. Deroghe possono essere concesse se accessi ad altre strade sono tecnicamente impossibili. In ogni caso, è riservata la competenza dell'autorità cantonale.
 - g) La formazione di accessi privati in corrispondenza di strade o marciapiedi pubblici soggiace all'approvazione del Municipio.

Art. 66 Autorimesse e posteggi privati

1. Per costruzioni, ricostruzioni e riattamenti è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS, nelle seguenti quantità minime.
 - a) Abitazioni monofamiliari
1 posto-auto /100 m² SUL o frazione superiore, ma al minimo 2 posti-auto per casa;
 - b) Abitazioni in edifici plurifamiliari
1 posto-auto /100 m² SUL o frazione superiore, ma al minimo 1 posto-auto per appartamento; per edifici con più di 4 appartamenti è richiesto un supplemento del 10% per ospiti, ma al minimo 1 posto-auto supplementare;
 - c) Uffici e servizi
2.5 posti-auto/100 m² SUL
 - d) Attività commerciali
4 posti-auto/100 m² SUL
 - e) Artigianato
1 posto-auto/100 m² SUL oppure 0.6 posteggi/ addetto (è determinante il criterio che conduce al fabbisogno più elevato)
 - f) Esercizi pubblici
 - ristoranti, caffè, bar: 1 posto-auto/5 posti a sedere

- alberghi, pensioni: 1 posto-auto/2 posti-letto

Per tutte le altre utilizzazioni fa stato il fabbisogno definito dalle norme VSS 640'281.

2. Posteggi eccedenti le quantità minime calcolate come al cpv. 1, sono concessi solo se le condizioni di agibilità e di viabilità delle strade d'accesso lo permettono.
3. Deroche possono venir concesse dal Municipio in casi eccezionali, quando la formazione dei posteggi è tecnicamente impossibile o risulta tecnicamente impossibile, eccessivamente onerosa o in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ed ambientali, in particolare nella zona del nucleo.

In questi casi il Municipio, concedendo la licenza edilizia, impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.

Il calcolo del fabbisogno e gli eventuali contributi sostitutivi si applicano non solo alle nuove costruzioni, ma anche agli ampliamenti di edifici esistenti e ai cambiamenti di destinazione.

Art. 67 Posteggi pubblici

1. Tutti i posteggi pubblici indicati nel piano sono posteggi all'aperto.
2. Le aree riservate per posteggi pubblici sono le seguenti:

Sezione di Aquila

- P1 Chiesa Parrocchiale (EP3-AP3)
- P2 Chiesa Parrocchiale (EP3-NV3-R2)
- P3 Aquila (NV3)
- P4 Aquila (NV3)
- P5 Grumarone (NV4-R2)
- P6 Dangio (NV5)
- P7 Dangio (NV5)
- P8 Dangio (NV5)
- P9 Grumarone (NV4)
- P10 Ciasüreta (NV5-R2)

Sezione di Campo Blenio

- P2 Lungo il Brenno
- P3 Campo
- P4 Campo

Sezione di Ghirone

- P1 Cozzera-Camprevat
- P2 Baselga di fronte al Municipio
- P4 Campagna ad Aquileso lungo la cantonale
- P5 Bolla lungo la cantonale

Sezione di Olivone

- P
- P Mappale ex mapp. 145

Il previsto posteggio pubblico deve presentare un'attenta progettazione, deve essere alberato e curato nella scelta della pavimentazione e dei manufatti

Sezione di Torre

P1	Mappale	5	8 posti-auto
P2	Mappale	18	5 posti-auto
P3	Mappale	266	10 posti-auto
P4	Mappale	570	4 posti-auto
P5	Mappale	144	2 posti-auto
P6	Mappale	593	10 posti-auto
P7	Mappale	291	12 posti-auto
P8	Mappale	465	5 posti-auto
P9	Mappale	465	9 posti-auto
P10	Mappale 292		20 posti-auto ³

³ Modifica d'ufficio decretata dal Consiglio di Stato con risoluzione. N. 3762 dell'8 luglio 2020.

CAP. IV PIANO DELLE ATTREZZATURE E COSTRUZIONI DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 68 Definizione

1. Il piano delle attrezzature e edifici di interesse pubblico (AP-EP) definisce e localizza le superfici che sono destinate a scopi di interesse pubblico al fine di garantire uno sviluppo organico dell'insediamento.
2. Il piano comprende:
 - a) attrezzature d'interesse pubblico (Comune) con vincolo a favore del Comune
 - b) costruzioni d'interesse pubblico (Comune) con vincolo a favore del Comune
 - c) attrezzature d'interesse pubblico (altri Enti o privati) con vincolo di destinazione di altri Enti o privati
 - d) costruzioni d'interesse pubblico (altri Enti o privati) con vincolo di destinazione di altri Enti o privati

Art. 69 Attrezzature di interesse pubblico (Comune)

1. Le attrezzature di interesse pubblico (Comune) con i relativi parametri edificatori sono le seguenti:

Sezione Aquila

- AP1 parco-giochi bambini annesso alle scuole elementari di Aquila
 AP2 attrezzature per il tempo libero
 AP3 cimitero annesso alla Chiesa Parrocchiale di Aquila
 AP4 giardino a Dangio

Sezione Campo Blenio

- AP1 campi di gioco in località Castellascio
 IDA impianto di depurazione delle acque luride nei pressi del Ristorante Genziana

Sezione Ghirone

- | | | |
|-----|--|---------------|
| AP1 | Cimitero | mapp. 170 |
| AP2 | Zona di svago | mapp. 148 |
| AP3 | Opere di premunizione valangarie (Cozzera) | mapp. diversi |
| AP4 | Opere di premunizione frana Ri d'Vai | mapp. 185 |

Sezione Olivone

- | | | |
|------|---|-----------------------|
| AP16 | Campi da gioco e aree svago | mapp. 756 |
| | - destinazione: sport e svago | |
| | - edificabilità: sono ammessi unicamente interventi di interesse pubblico conformi con la protezione delle acque ai sensi della LPaC e dell'OPaC. | |
| AP17 | Palazzetto sportivo e attività turistiche | mapp. 647-648-649-650 |
| | - destinazione: attività sociali, sportive e turistiche | |
| | - edificabilità: -l.o. max.: | 60% |

- altezza max. al colmo: 8.00 m
- distanza da confine privato: 3.00 m
- Si applica pure la lit. a del cpv. 3 dell'art. 40 NAPR

AP18 Pompieri e centro manutenzione strade mapp. 938

- destinazione: magazzini e officina
- edificabilità: secondo i parametri della zona Ar

AP19 Centro Gioventù e Sport mapp. 733

- destinazione: centro Gioventù e Sport
- edificabilità: secondo i parametri della zona Ar

Sezione Torre

AP1 Cimitero mapp. 5

- destinazione: cimitero
- edificabilità: secondo le disposizioni zona Nc, tenuto conto degli obiettivi di protezione del complesso monumentale

AP2 Campo sportivo mapp. 245

- destinazione: attività sportive
- edificabilità: distanza da confine: 3.0 m

AP3 Area per lavorazione stoccaggio legnami mapp. 366

- destinazione: lavorazione e stoccaggio legnami

AP4 Deposito per rifiuti ingombranti (Proprietà del patriziato sulla strada che sale alla località Bicocch)

- destinazione: deposito

AP5 Centro raccolta rifiuti mapp. 115

- destinazione: isola ecologica per raccolta rifiuti

AP7 Area per l'impianto di depurazione mapp. 318

2. Sono attribuiti i seguenti gradi di sensibilità al rumore:

Sezione Aquila

Grado II tutte le zone AP

Sezione Campo Blenio

Grado II AP1

Grado III IDA

Sezione Ghirone

Grado II AP1, AP2

Grado III AP3, AP4

Sezione Torre

Grado II tutte le zone AP

Art. 70 Costruzioni di interesse pubblico (Comune)

1. Le costruzioni di interesse pubblico (Comune) sono le seguenti:

Sezione Aquila

EP1	edificio di proprietà comunale in cui è inclusa anche la sede delle scuole elementari
EP2	magazzino comunale e polizia cantonale
EP9	magazzino comunale ed ufficio postale

Sezione Campo Blenio

EP1	edificio di proprietà comunale
EP2	Latteria e servizi igienici
EP	Area riservata per edificio deposito contenitori per rifiuti urbani <ul style="list-style-type: none"> - <i>All'interno dell'area riservata per edificio deposito contenitori per rifiuti urbani EP è istituita un'area di salvaguardia del ruscello ed arredo a verde, indicata in colore verde chiaro a tratteggio.</i> - <i>Tale area è intesa come zona cuscinetto tra la parte che può essere effettivamente adibita a EP ed il ruscello sottostante.</i> - <i>Non sono ammesse pavimentazioni in duro; sono ammessi interventi di modifica dello stato naturale del terreno esclusivamente se volti a realizzare un arredo a verde della fascia lungo il ruscello.</i> - <i>Non sono ammesse nuove costruzioni di nessun genere; parte dell'area deve rimanere libera per permettere la posa della teleferica, lo scarico ed il deposito del legname per le diverse esigenze forestali.</i>

Sezione Ghirone

CP2	edificio di proprietà comunale	mapp. 162
	- edificabilità: distanza da confine:	4.0 m
	- altezza massima alla gronda:	10.50 m
CP4	Acquedotto	mapp. 187
	- edificabilità: distanza da confine:	4.0 m
	- altezza massima alla gronda:	10.50 m
CP6	Acquedotto	mapp. 255
	- edificabilità: distanza da confine:	4.0 m
	- altezza massima alla gronda:	10.50 m

Sezione Olivone

EP1	Casa comunale	mapp. 523
	- <i>edificabilità: secondo i criteri di risanamento conservativo (bene culturale). Sono ammessi piccoli ampliamenti che non pregiudicano la tutela generale dell'edificio. È prevista la creazione di un posteggio più capiente sul lato nord e l'eliminazione di quello sul lato sud.</i>	
EP2	Magazzini comunali	mapp. 540
	- <i>destinazione: deposito materiale e locale tecnico</i>	
	- <i>edificabilità: secondo disposizioni zona Nc, tenuto conto degli obiettivi di protezione del complesso monumentale</i>	

EP4	Scuola e palestra	mapp. 155
	- <i>destinazione: istruzione, cultura, sport</i>	
	- <i>edificabilità: secondo disposizioni zona Nc, possibilità di ampliamento per formazione nuova sala multiuso (v. Museo Cà da Rivöi).</i>	
EP5	Scuola dell'infanzia	mapp. 154
	- <i>destinazione: attività prescolastiche</i>	
	- <i>edificabilità: secondo disposizioni zona Nc.</i>	
EP6	Museo Cà da Rivöi	mapp. 156
	- <i>destinazione: museo etnografico regionale</i>	
	- <i>edificabilità: restauro conservativo per edificio esistente (bene culturale). Nuova edificazione per sala multiuso secondo volumetria e impianto urbanistico del progetto approvato 12.04.1998.</i>	
EP7	Chiese, oratori	mapp. 175, ecc.
	- <i>destinazione: culto</i>	
	- <i>edificabilità: restauro conservativo.</i>	
EP8	Casa patriziale	mapp. 701
	- <i>destinazione: residenza, attività culturali e commerciali, posteggio</i>	
	- <i>edificabilità: secondo disposizioni zona Ri.</i>	

Sezione Torre

CP1	Rifugio Protezione civile e parcheggio pubblico	mapp. 226
	- <i>destinazione: attività protezione civile (struttura interrata);</i>	
	- <i>parcheggio pubblico per 10 posti auto (parte del piazzale e parcheggio a servizio del AP-CP)</i>	
CP2	Costruzione multi-uso	mapp. 226
	- <i>destinazione: attività sociali, sala riunioni, struttura per manifestazioni, magazzino</i>	
	- <i>edificabilità: distanza da confine: 3.0 m</i>	

2. Sono attribuiti i seguenti gradi di sensibilità al rumore:

Sezione Aquila

Grado II tutte le zone EP

Sezione Campo Blenio

Grado II tutte le zone EP

Sezione Ghirone

Grado II CP2

Grado III CP4, CP6

Sezione Olivone e Torre

Grado II tutte le zone CP

Art. 71 Attrezzature di interesse pubblico AP (altri Enti o privati)

1. Gli edifici di interesse pubblico (AP-altri Enti) sono i seguenti:

Sezione Aquila

AP5	Campo sportivo a Valeigia	(Associazione sportiva Aquila)
AP6	Campo bosco Aquila	(Fondazione case scout svizzere)
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>destinazione: attrezzature e costruzioni per il soggiorno ricreativo di gruppi di giovani</i> - <i>Distanza da confine 3.0 m</i> - <i>Altezza alla gronda 8.0 m</i> - <i>Le costruzioni dovranno formare un assieme per tipologia ed uso dei materiali ed essere sistemate in modo da rispettare e valorizzare il territorio. Il comparto dovrà essere strutturato in modo che gli spazi liberi e verdi siano chiaramente dominanti e lo spazio costruito chiaramente delimitato e finito</i> 	

Sezione Campo Blenio

AP2	Cimitero annesso alla Chiesa Parrocchiale di S. Maurizio	(Parrocchia)
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sono ammessi interventi di manutenzione e di riattamento, nonché la realizzazione di costruzioni di supporto alla destinazione prevista (loculi, locali tecnici, deposito attrezzi, ecc.) purché si preservi il più possibile l'assetto tradizionale dell'AP2, conservando i muri esistenti e la cappella cimiteriale. L'ampliamento è ammesso.</i> 	

Sezione Ghirone

-

Sezione Olivone

-

Sezione Torre

AP6	Discarica per materiali inerti	mapp. 406-707
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>destinazione: discarica per materiali inerti</i> - <i>edificabilità: secondo le disposizioni cantonali</i> 	

2. Sono attribuiti i seguenti gradi di sensibilità al rumore:

Sezione Aquila

Grado II	AP6
Grado III	AP5

Sezione Campo Blenio

Grado II	tutte le zone AP
----------	------------------

Sezione Torre

Grado II	tutte le zone AP
----------	------------------

Art. 72 Costruzioni di interesse pubblico (altri Enti o privati)

1. Le costruzioni di interesse pubblico (Comune) sono le seguenti:

Sezione Aquila

EP3	la Chiesa Parrocchiale di S. Vittore ad Aquila	(Parrocchia)
EP4	la Chiesa di S. Ambrogio a Dangio	(Parrocchia)

2. Sono attribuiti i seguenti gradi di sensibilità al rumore:

Sezione Aquila

Grado II EP3, EP4, EP6, EP7, EP8

Grado III EP5

Sezione Campo Blenio

Grado II tutte le zone EP

Sezione Ghirone

Grado II tutte le zone CP

Sezione Olivone e Torre

Grado II tutte le zone CP e AEPP

CAP. V PIANO DEI SERVIZI TECNOLOGICI

Art. 73 Definizione

1. Il piano dei servizi tecnologici specifica gli interventi inerenti all'acquedotto, alle canalizzazioni, alla depurazione delle acque luride, all'evacuazione delle acque chiare ed all'eliminazione dei rifiuti.
2. I piani hanno carattere indicativo.

Art. 74 Acquedotto

Per l'acquedotto valgono le norme del regolamento comunale dell'Azienda acqua potabile

Art. 75 Canalizzazioni

Per le canalizzazioni valgono:

- le norme della legge federale contro l'inquinamento delle acque e relativa ordinanza d'applicazione
- le norme della legge cantonale d'applicazione alla citata legge federale
- le norme del regolamento canalizzazioni comunali.

Valgono inoltre tutte le disposizioni per le zone istituite dal Comune in base alla legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 76 Raccolta ed eliminazione dei rifiuti

Per la raccolta ed eliminazione dei rifiuti valgono le norme del "Regolamento raccolta ed eliminazione rifiuti del Comune di Blenio".

TITOLO IV. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 77 Domanda di costruzione e progetti

1. Per ciò che concerne il contenuto, la procedura e la forma della domanda di costruzione e dei progetti, fanno stato i disposti della legislazione edilizia cantonale.
2. Il Municipio può chiedere che al progetto presentato venga allegata una planimetria del terreno naturale quotato con le sezioni eseguite dal geometra ufficiale.
3. Nell'ambito della procedura d'autorizzazione di una nuova costruzione il Municipio può chiedere la verifica del tracciamento del fabbricato da parte del geometra revisore. I costi sono a carico dell'istante.

Art. 78 Deroghe

Oltre che nei casi previsti nelle norme precedenti, nel rispetto delle finalità e dello spirito del PR il Municipio può concedere deroghe conformemente all'art. 67 LST.

SEZIONE DI OLIVONE


SCHEDE ALLEGATE

OLIVONE - Scheda n° 1

Centro sci nordico di Campra

-  Zona AEPP per contenuti sportivi e turistico – alberghieri, secondo prescrizioni dell'art. 37 NAPR
-  Area forestale
-  Limite boschivo accertato
-  Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona rossa)
-  Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona blu)

scala 1 : 1'000




OLIVONE - Scheda n° 2

Campeggio "ai Cembri" di Acquacalda

-  Zona campeggio
-  Area forestale
-  Bene culturale protetto dal Comune - 17. Chiesetta di S. Anna (Acquacalda)
-  Zona di protezione della natura (ZPN1)
-  Corso d'acqua
-  Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona rossa)
-  Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona blu)

scala 1 : 1'000




OLIVONE - Scheda n° 3

Posteggio in località Bolla



Zona APEP (posteggio pubblico)

scala 1 : 1'000




OLIVONE - Scheda n° 4

Posteggio n. 1 in località Val Ambròsa



Zona APEP (posteggio pubblico)

scala 1 : 1'000




OLIVONE - Scheda n° 5

Posteggio n. 2 in località Val Ambròsa

-  Zona APEP (posteggio pubblico)
-  Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona rossa)
-  Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona blu)

scala 1 : 1'000



OLIVONE - Scheda n° 6

Oratorio di S. Defendente (Camperio)

Bene culturale protetto dal Comune

scala 1 : 1'000